

**PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI STOCCAGGIO
DEL GAS NATURALE**

Relazione tecnica predisposta ai sensi degli articoli 2, comma 12, lettere d) ed e), della
legge 14 novembre 1995, n. 481

27 febbraio 2002

INDICE

1	INTRODUZIONE	2
2	CONTESTO NORMATIVO	2
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4	VALUTAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO	8
4.1	Costi operativi riconosciuti	9
4.2	Il capitale investito lordo e netto.....	10
4.2.1	<i>L'attivo immobilizzato</i>	10
4.2.2	<i>Il gas naturale presente nei campi</i>	15
4.2.3	<i>L'attivo circolante</i>	19
4.2.4	<i>Il capitale investito</i>	19
4.3	Gli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti	20
4.4	Rendimento sul capitale investito netto.....	21
4.4.1	<i>Il rendimento del capitale di rischio</i>	23
4.4.2	<i>Il costo dell'indebitamento finanziario</i>	25
4.4.3	<i>La variabile fiscale</i>	26
4.4.4	<i>Il rapporto di indebitamento</i>	26
4.4.5	<i>Il costo medio ponderato del capitale pre-tax</i>	27
5	STRUTTURA DEI RICAVI DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO.....	29
6	STRUTTURA DELLA TARIFFA DI STOCCAGGIO.....	30
6.1	Componenti della tariffa.....	30
6.2	Corrispettivo di spazio	31
6.3	Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico	32
6.4	Corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera	32
6.5	Corrispettivo di iniezione ed erogazione	33
7	AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO	33
8	PROPOSTA, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE.....	35
9	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA ..	36
9.1	Il conferimento di capacità	37
9.1.1	<i>Modalità di applicazione dei corrispettivi</i>	39
9.1.2	<i>Previsioni per lo sviluppo del mercato secondario delle capacità</i>	40
9.2	Corrispettivi di bilanciamento del sistema	41
10	COMPENSAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00	43

1 INTRODUZIONE

Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende definire un nuovo ordinamento tariffario relativo alle attività di stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e degli articoli 18, comma 6, e 23, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Saranno definiti con ulteriori provvedimenti dell'Autorità i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

2 CONTESTO NORMATIVO

L'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità "stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19...".

Il decreto legislativo n. 164/00, nel liberalizzare il mercato del gas in Italia, prevede che le attività del settore siano, ove possibile, aperte alla concorrenza. Il medesimo decreto definisce il sistema gas come "le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di Gnl ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione", identificando quelle attività che per loro caratteristica di infrastrutture essenziali sono libere, ma soggette a determinate disposizioni, e quelle attività che rimangono oggetto di concessione da parte della autorità competenti, oltre che oggetto esse stesse delle specifiche disposizioni previste dal decreto. Tra queste ultime rientra l'attività di stoccaggio.

In particolare, l'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto prevede che "nel caso che i soggetti che effettuano la vendita di gas utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro l'1 gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi".

L'articolo 23 del decreto legislativo n.164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini entro l'1 gennaio 2001, le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione. Lo stoccaggio di modulazione è definito dal medesimo decreto come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; lo stoccaggio minerario è definito come lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Infine, lo stoccaggio strategico è definito come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.

Il nuovo ordinamento tariffario per l'attività di stoccaggio deve, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 23 del decreto legislativo n.164/00 e dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n.481/95:

- consentire l'uso del sistema per mezzo di regole certe e non discriminatorie, nel rispetto degli indirizzi di politica generale previsti dal Governo;
- promuovere l'uso efficiente e razionale delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio;
- assicurare una congrua remunerazione sul capitale investito nell'esercizio dell'attività di impresa;
- essere coerente con le prospettive di sviluppo del settore del gas naturale;
- tenere conto della necessità di non penalizzare le aree nazionali con minori dotazioni infrastrutturali e in particolare le aree del Mezzogiorno;
- promuovere un efficiente impiego delle risorse finanziarie da destinare ad investimenti infrastrutturali, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n.164/00. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorità, le imprese procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.

In materia di tariffe, l'Autorità ha avviato la riforma dell'ordinamento, con la delibera 23 aprile 1998, n. 40/98 (di seguito: delibera n. 40/98), recante procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del servizio gas, come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95.

I dati e le informazioni acquisiti dall'Autorità sul settore del gas nel corso dell'istruttoria avviata con la delibera n. 40/98, anche ai sensi di richieste informali in base all'articolo 2, comma 22 della legge n. 481/95, hanno consentito di stimare che i costi relativi alle attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, comprensivi di un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, erano largamente inferiori ai prezzi medi del gas naturale praticati nel 1998 per le medesime attività. Gli stessi dati e le informazioni hanno mostrato che il

divario tra i prezzi di cessione del gas naturale per la parte che si riferisce alle sopradette attività, relativamente al servizio di distribuzione a mezzo di reti urbane, e i relativi costi non era sicuramente inferiore al dodici per cento. L'Autorità è quindi intervenuta con provvedimento urgente (deliberazione 22 dicembre 1999, n. 193/99), riducendo le tariffe di un ammontare pari a 23,7 lire / mc, scrivendo che l'attuazione della riforma avrebbe comportato un minor riconoscimento di questi costi almeno pari a quanto già emerso. In data 24 ottobre 2000 l'Autorità ha pubblicato il documento di consultazione "Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas".

Con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge n.481/95 e degli articoli 18, comma 6, e 23, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo, n. 164/00.

Con delibera 3 ottobre 2001, n. 217, l'Autorità ha espresso "Parere al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00".

Infine, tenuto conto delle difficoltà registrate nell'avvio del nuovo regime e di alcune criticità rilevate dagli utenti nelle Condizioni di accesso alla rete pubblicate da Snam Rete Gas, con impatto su diverse attività del sistema, tra le quali lo stoccaggio, in data 30 novembre 2001 l'Autorità ha costituito un gruppo di lavoro informale allo scopo di acquisire elementi utili per futuri provvedimenti, in particolare in materia di corrispettivi di bilanciamento del sistema e di pubblicazione dei dati relativi al processo di conferimento della capacità, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 20, comma 2 e 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ai sensi delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n.146/00 e 150/00.

Con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 l'Autorità è infine intervenuta in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), al fine di assicurare la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle diverse attività della filiera, sul riconoscimento dei quali l'Autorità formula i relativi sistemi tariffari.

Su questi presupposti normativi è fondato il provvedimento dell'Autorità in materia di tariffe per l'utilizzo regolato delle attività di stoccaggio diretto a garantire ai soggetti interessati, condizioni d'uso trasparenti e non discriminatorie. Il provvedimento persegue gli obiettivi di promozione della concorrenza e di definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, ai sensi del sopra citato articolo 23 del decreto legislativo n.164/00. Sono esclusi dalla regolamentazione tariffaria eventuali servizi aggiuntivi diversi da quelli sopra citati che le imprese di

stoccaggio potrebbero offrire, contribuendo allo sviluppo del mercato del gas naturale e alla predisposizione di servizi innovativi che già esistono nei Paesi con un mercato del gas più avanzato e competitivo (si veda, ad esempio, l'uso dello stoccaggio come deposito temporaneo di gas finalizzato a sfruttare eventuali differenziali di prezzo da un periodo ad un altro).

I servizi di stoccaggio di gas naturale si svolgono attualmente in Italia nell'ambito di giacimenti esauriti o in fase di esaurimento, precedentemente adibiti alla produzione di idrocarburi. Essi per il 98% delle capacità sono attribuiti in concessione alla società Stocaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit Spa), mentre per il restante 2% fanno capo alla società Edison T&S Spa. Stogit Spa è titolare di nove concessioni di stoccaggio, delle quali otto relative a giacimenti ubicati nel nord Italia (Alfonsine, Brugherio, Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Serignano, Settala,) e una relativa a un giacimento ubicato nell'Italia centrale (San Salvo).

Nel complesso, la riserva attiva di Stogit, formata dal gas estraibile e reiniettabile ciclicamente (*working gas*), ammonta a circa 16 Gmc, mentre la disponibilità di punta giornaliera in condizioni di massimo riempimento è di circa 280 Mmc/g. Edison T&S Spa è titolare di due concessioni di stoccaggio (Cellino in Abruzzo e Collalto in Veneto), con una riserva attiva di circa 120 Mmc e una disponibilità di punta giornaliera in condizioni di massimo riempimento di circa 2 Mmc/g. Gli stocaggi Edison T&S Spa, ancora in fase di sviluppo, sono in corso di ampliamento.

I giacimenti di stoccaggio italiani presentano caratteristiche assai diverse tra loro, sia per conformazione geologica che per dimensioni, che ne condizionano in maniera significativa il livello di efficienza e la struttura dei costi. A livello internazionale la possibilità di confronto tra le prestazioni di diversi giacimenti di stoccaggio è ulteriormente pregiudicata dalla diversa natura degli impianti che compongono il complesso di tali infrastrutture. Nel resto d'Europa, infatti, ma anche negli Stati Uniti, l'attività di stoccaggio viene esercitata, oltre che in giacimenti esauriti, anche in giacimenti acquiferi e in cavità saline, o depositi di Gnl, caratterizzati da prestazioni e costi completamente diversi rispetto ai giacimenti esauriti. Ad esempio, le cavità saline garantiscono prestazioni superiori in termini di capacità di erogazione, ma si rivelano meno efficienti dei giacimenti esauriti dal punto di vista della capacità di *working gas*. L'unica componente di costo che presenta una sostanziale uniformità a livello internazionale è quella dei costi operativi, almeno per quanto attiene l'incidenza percentuale dei costi operativi sui costi di capitale.

In considerazione dell'esistenza di specifiche condizioni geologiche, oltre che operative e infrastrutturali, risulta pertanto non praticabile, ai fini della determinazione delle tariffe, l'adozione di criteri standardizzati per la valutazione dei costi di tale attività. Ciò anche in ragione delle differenze tra le dimensioni e le condizioni operative di ciascuna impresa di stoccaggio. Già in sede di definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (deliberazione n. 120/01), l'Autorità aveva ritenuto opportuno procedere alla determinazione individuale, per ciascuna impresa, dei ricavi ammessi a partire dai bilanci d'esercizio delle stesse, in relazione alla specificità delle relative infrastrutture. Questa soluzione aveva anche lo scopo di favorire in prospettiva lo sviluppo della concorrenza tra imprese attraverso l'applicazione di tariffe che riflettano i loro diversi costi.

Identica impostazione è stata adottata per le tariffe di stoccaggio. Nel caso dello stoccaggio, la concorrenza potrà esercitarsi in futuro soprattutto in previsione dell'ingresso di nuovi operatori assegnatari delle concessioni di stoccaggio derivanti dalla conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001).

Nel definire le tariffe a partire dai ricavi di un'impresa di stoccaggio, che svolge l'attività avvalendosi di più campi di stoccaggio, vi è l'alternativa tra fare riferimento ai ricavi riconducibili al singolo campo, inteso come giacimento o complesso dei livelli attivi, oppure estendere tale ambito al complesso dei campi gestiti da una singola impresa. L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, stabilisce che "ogni titolare ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle attività di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione della capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas". Tale obbligo richiama ad una gestione unica degli stoccaggi, non escludendo la determinazione di tariffe separate per ogni singolo campo. Tuttavia, l'adozione del principio della tariffa unica per il complesso dei campi a regime appartenenti alla stessa impresa appare particolarmente funzionale a questo scopo.

D'altro canto, la predisposizione di tariffe per ogni singolo campo avrebbe il pregio di evitare qualsiasi sussidio incrociato fra campi appartenenti alla stessa impresa. In particolare consentirebbe alle nuove imprese che entrano nel settore e che dispongono di un minor numero di campi, di competere su un piano di maggior parità, dovendosi confrontare a livello di singolo campo anziché rispetto al complesso della capacità. Come già ricordato, l'entrata di nuovi operatori è attesa in seguito all'assegnazione di nuove concessioni di stoccaggio derivanti dalla conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Tuttavia, essendo tale procedura ancora in corso e tenuto conto che il periodo minimo necessario alla messa in attività dei nuovi campi è almeno di 2 anni, è ragionevole ritenere che per tutta la durata del primo periodo di regolazione, il settore sia destinato a rimanere sostanzialmente monopolistico. I vantaggi di una tariffa per campo hanno pertanto una valenza puramente teorica.

In questa fase la scelta di una tariffa unica per singola impresa sembra meglio rispondere alle esigenze del settore. Vi è infatti anche un altro aspetto che deve essere considerato. Come si diceva, i campi di stoccaggio italiani attualmente attivi risultano piuttosto eterogenei sia dal punto di vista dell'efficienza produttiva sia a livello di costi d'investimento. Di conseguenza, la determinazione delle tariffe per singolo campo darebbe vita a tariffe sensibilmente diverse a seconda del campo utilizzato. E' ragionevole attendersi che tutti gli utenti richiederebbero in questo caso le prestazioni dei campi meno costosi. L'accesso a ciascun campo, ovunque esso sia localizzato, non comporta infatti differenze in termini di costi di trasporto tali da modificare le loro convenienze relative, in forza dell'esistenza di un punto unico d'accesso alla rete per ogni impresa di stoccaggio. Tale scelta, adottata con deliberazione n. 120/01, risponde alla finalità di attenuare le penalizzazioni territoriali di cui possono soffrire le aree in cui non sono presenti o sono minori le infrastrutture di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00.

In caso d'eccesso di domanda per la capacità di un singolo campo, si porrebbe quindi il problema di stabilire regole per l'accesso e il razionamento della capacità al fine di

evitare qualsiasi discriminazione tra utenti e di garantire la neutralità dello stoccaggio rispetto alle altre fasi della filiera. Si può prevedere che l'applicazione di tariffe per singolo campo sarebbe quindi particolarmente onerosa e contrasterebbe con il principio della semplicità amministrativa della tariffa per l'utente soprattutto in fase di prima applicazione del provvedimento. La determinazione di tariffe di stoccaggio articolate a livello di singolo campo potrà ragionevolmente essere adottata in un futuro periodo di regolazione, in previsione di un ampliamento del numero di operatori attivi sul mercato. L'Autorità ha avviato un confronto con i soggetti interessati su questo tema per la definizione delle regole a regime, con il documento di consultazione in data 14 marzo 2002.

Per il primo periodo di regolazione è stata anche prevista all'articolo 5 la facoltà, per le imprese nuove o già esistenti che avviano le attività di stoccaggio in nuovi campi, vale a dire in giacimenti o in nuovi livelli messi in esercizio successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, così come per quelle che svolgono attività di stoccaggio in giacimenti o complessi di livelli attivi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione iniziale, di scegliere la tariffa regolata stabilita dall'Autorità secondo i criteri degli articoli 3, 6 e 7 del provvedimento o, in alternativa, di determinare liberamente le tariffe per un periodo di tre anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e comunque fino al termine del primo periodo di regolazione. Le tariffe per i nuovi campi o per i campi non ancora a regime devono essere determinate per ciascun campo preso singolarmente e, nel caso l'impresa gestisca campi già a regime alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, devono rimanere distinte dalle tariffe calcolate per questi ultimi ai sensi dei sopra citati articoli 3, 6 e 7 del provvedimento.

L'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia ha infatti evidenziato che, dal punto di vista delle prestazioni raggiunte e degli investimenti richiesti, possono essere qualificati come campi a regime i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione originaria di giacimento. Il valore del 90 per cento è coerente con precise disposizioni ministeriali che ad oggi fissano in tale livello la pressione massima di reiniezione per alcuni giacimenti attivi. E' in corso un riesame tecnico di tale limitazione di esercizio, che sta portando il Ministero delle attività produttive ad autorizzare caso per caso il raggiungimento in fase di iniezione della pressione originaria, superiore dunque al 90%, con miglioramento delle prestazioni di stoccaggio e aumento delle capacità.

L'arco temporale previsto dall'articolo 5, entro il quale possono essere determinate liberamente le tariffe, risponde all'obiettivo di dare agli operatori un riferimento certo e un orizzonte temporale sufficientemente ampio a garanzia degli investimenti, dando indicazioni anche oltre il primo periodo quadriennale di regolazione.

La scelta di riconoscere libertà tariffaria ai nuovi campi e ai campi non a regime muove nella direzione di stimolo e incentivo all'ampliamento delle capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 che prevede tra l'altro l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, e in unità geologiche profonde.

Al fine di sostenere l'offerta di stoccaggio in conformità agli obiettivi di espansione dei servizi di pubblica utilità indicati dall'articolo 2, comma 21, della legge n. 481/95, e

dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 164/00, nonché al fine di incentivare il confronto concorrenziale, tali imprese potranno godere della completa libertà tariffaria che consentirà loro una maggiore flessibilità nel pianificare i tempi di recupero degli investimenti effettuati e la possibilità di scegliere la strategia concorrenziale da adottare, in relazione agli investimenti necessari per l'avvio di nuovi campi o la messa a regime dei campi. Al tempo stesso, l'introduzione di una tariffa libera per i nuovi campi distinta dalla tariffa regolata per i campi a regime e gestiti in monopolio tende, per quanto possibile, ad evitare che il confronto concorrenziale venga distorto già inizialmente dalla forte presenza di un operatore che detiene il 98% della capacità esistente. La definizione della congruità dei nuovi investimenti è affidata essenzialmente al confronto concorrenziale tra le imprese attive. L'Autorità può sempre intervenire qualora lo sviluppo delle infrastrutture o la sua omissione configurino violazioni delle ragionevoli esigenze degli utenti. Va inoltre considerato che si tratta di attività svolte in regime di concessione e pertanto oggetto dei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Relativamente agli investimenti di potenziamento dei campi attivi a regime, la delibera n. 26/02 prevede invece che tali investimenti vengano remunerati attraverso le tariffe regolate percepite per la parte di capacità incrementale resa disponibile a seguito dello sviluppo. Pertanto le decisioni al riguardo sono lasciate alle imprese e ai loro calcoli di ritorno economico, ovviamente sempre sulla base di modalità di gestione che rientrino nei limiti previsti dalla disciplina concessoria.

4 VALUTAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO

Il controllo delle tariffe di stoccaggio del gas naturale è effettuato dall'Autorità mediante la determinazione, per le imprese che svolgono tali attività, della modalità di calcolo dei ricavi di riferimento e, a partire da questi ultimi, delle modalità di calcolo dei corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa.

I ricavi di riferimento sono calcolati dall'impresa stessa a partire dai dati contenuti nei bilanci di chiusura, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità e rappresentano i ricavi ritenuti congrui per l'esercizio delle attività di stoccaggio nelle condizioni tecniche ed economiche esistenti all'inizio del periodo di regolazione. Anche il calcolo dei corrispettivi è affidato alle imprese e, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del provvedimento, sottoposto all'Autorità, che ne verifica la corrispondenza sia ai dati contabili sia ai criteri di valutazione di cui agli articoli 3 e 7 del provvedimento.

La determinazione dei ricavi presuppone un'identificazione degli elementi di costo relativi alle attività di stoccaggio in modo tale da garantire sia la copertura dei costi operativi che di quelli di capitale inclusa una congrua remunerazione del capitale investito secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.164/00.

Della tutela di tale garanzia si tiene conto nel processo di valutazione delle principali voci di costo riconosciute per la determinazione dei ricavi di riferimento, commisurando il rendimento sul capitale investito a parametri economico-tecnici efficienti.

Sono, quindi, valutati con riferimento a standard di efficienza:

- i costi operativi riconosciuti per l'esercizio economico;
- il capitale investito netto attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
- gli ammortamenti economico-tecnici relativi agli immobilizzi patrimoniali riconosciuti per l'esercizio delle attività di stoccaggio;
- il rendimento sul capitale investito netto o costo opportunità del capitale.

La determinazione dei costi operativi e della spesa in conto capitale è anche strumentale, ai fini della determinazione della struttura tariffaria, alla separazione funzionale dei costi di stoccaggio da imputare ai singoli corrispettivi unitari di stoccaggio.

4.1 Costi operativi riconosciuti

Per quanto riguarda i costi operativi, nel primo periodo di regolazione, l'Autorità fa riferimento ai costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000.

Nel processo di valutazione dei costi operativi per le attività di stoccaggio l'Autorità ha effettuato delle analisi al fine di confrontare il livello dei costi operativi tra le imprese che svolgono l'attività sul territorio nazionale e i principali operatori europei e americani. Il *benchmark* internazionale ha mostrato un'incidenza dei costi operativi sui costi di capitale pari a circa il 5%, mentre l'esperienza italiana per i campi a regime si attesta sul 5,9%.

Sulla base delle valutazioni effettuate, e tenendo conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio del gas italiano, non emergono elementi tali da giustificare un livello di partenza dei costi operativi diverso da quello effettivo, ma si riconosce l'esistenza di possibili margini di riduzione dei costi operativi che possano riportarli progressivamente in linea con il *benchmark* riscontrato a livello internazionale.

I costi riconosciuti sono quelli relativi a tutte le spese operative e di carattere generale direttamente e indirettamente attribuibili alle attività di stoccaggio svolte in campi attivi documentate dalle società esercenti, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione, di erogazione o di entrambe. In particolare, sono stati considerati i seguenti costi:

- il costo del personale;
- i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
- i costi dei servizi e delle prestazioni esterne;
- i costi di abbandono;
- gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

Il criterio relativo all'effettivo sostenimento dei costi operativi nell'esercizio 2000, trova una deroga nel caso degli accantonamenti, che, come indicato nell'articolo 3, comma 3, lettera e), del presente provvedimento, sono compresi nei costi operativi riconosciuti. Tale deroga, è limitata agli accantonamenti strettamente legati ai rischi insiti all'attività gestionale del 2000 e agli accantonamenti che vengono effettuati in maniera sistematica.

I costi totali iscritti in bilancio, e relativi alla gestione caratteristica delle attività di stoccaggio di gas naturale, sono stati riconosciuti al netto dei costi operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate.

Con riferimento al bilancio 2000 del principale operatore, i costi operativi relativi all'attività di stoccaggio sono riportati nella tabella 1:

Tabella 1 – Costi operativi per il 2000

	Importo totale (in milioni di euro)
Snam Spa – Centrali di compressione	13,25
Eni – Divisione Agip	35,08
Totale stoccaggi gestiti da Stogit Spa	48,33

La società Stogit Spa è nata infatti in seguito al conferimento nell'anno 2001 del ramo d'azienda di proprietà di ENI – Divisione AGIP, che svolgeva attività di stoccaggio di gas naturale, e al conferimento delle centrali di compressione di proprietà della società Snam Spa, che svolgeva il servizio di compressione per lo stoccaggio del gas.

4.2 Il capitale investito lordo e netto

La determinazione del capitale investito è preliminare alla determinazione delle componenti di ammortamento economico-tecniche e di remunerazione del capitale.

Il capitale investito delle attività di stoccaggio risulta dalla somma di tre componenti: l'attivo immobilizzato, il gas naturale presente nei campi e il capitale circolante netto.

4.2.1 L'attivo immobilizzato

Relativamente all'attivo immobilizzato, i mercati internazionali valutano il capitale investito di un'impresa con il metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Questo metodo non può, però, essere utilizzato ai fini della regolamentazione e quindi per la definizione di tariffe e prezzi. Qualora lo si utilizzasse, si produrrebbe una circolarità dovuta al fatto che le tariffe sarebbero determinate in base ad un valore di capitale investito che, a sua volta, dipende dall'andamento dei valori tariffari nel tempo. Per tale motivo, ai fini della regolazione, si interrompe la circolarità tra tariffe e valore del capitale investito e, per la valutazione dell'attivo immobilizzato, si fa riferimento a metodi di tipo patrimoniale.

Il calcolo del capitale investito riconosciuto è stato effettuato in modo da rispettare il valore corrente degli *assets*, così da garantirne il mantenimento nel tempo, attraverso la rivalutazione del costo storico di bilancio. Si ritiene che la metodologia utilizzata rifletta adeguatamente:

- a) il costo di realizzazione delle immobilizzazioni;

- b) il processo di senescenza e di obsolescenza sulla base di un'effettiva durata economico-tecnica delle immobilizzazioni.

La metodologia adottata è quella che nella prassi regolatoria anglosassone è chiamata Current Cost Accounting (CCA) oppure, con terminologia italiana, *metodo del costo storico rivalutato*. Tale metodologia determina il valore dell'attivo immobilizzato attraverso la rivalutazione dei costi storici e la ricostruzione dei relativi fondi di ammortamento secondo criteri economico-tecnici.

In particolare, la valutazione analitica ha riguardato i cespiti suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) terreni;
- b) pozzi;
- c) fabbricati;
- d) condotte;
- e) centrali di compressione (comprese le centrali di trattamento e le centrali miste di compressione e spinta per la quota di competenza del servizio di stoccaggio);
- f) altre immobilizzazioni (materiali e immateriali).

La determinazione del valore lordo dell'attivo immobilizzato, basata sulla metodologia del costo storico rivalutato, ha comportato l'applicazione della seguente procedura di calcolo:

1. individuazione degli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi, ancora presenti in bilancio al 31/12/2000, raggruppate nelle categorie di cui ai precedenti punti da a) ad f);
2. rivalutazione monetaria degli incrementi di cui al precedente punto 1) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella tabella 2;
3. determinazione del valore lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni.

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore	Anno	Deflatore
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757

1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

Quale indice di rivalutazione è stato utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi per le seguenti ragioni:

- a) consente una rivalutazione monetaria congruente degli investimenti storici effettuati nelle attività di stoccaggio;
- b) risulta coerente con la struttura del meccanismo di indicizzazione contenuto nel price cap, il quale sterilizza gli effetti inflazionistici sui flussi finanziari dell'impresa regolata.

Il deflatore degli investimenti fissi lordi era già stato utilizzato per la determinazione del capitale investito lordo, attraverso la metodologia del costo storico rivalutato, nella deliberazione n. 120/01 relativa alla determinazione delle tariffe per il trasporto e l'utilizzo di terminali di Gnl.

Il deflatore degli investimenti fissi lordi è stato ricostruito tenendo conto:

- per gli anni 1944 - 1950 della ricostruzione, effettuata dall' ISTAT nel "Sommario di statistiche storiche 1926-1985", Roma, ISTAT, 1986;
- per gli anni 1951-1969 della ricostruzione di C. Lupi e S. Mantegazza in "Ricostruzione delle serie storiche degli investimenti per branca utilizzatrice, per branca proprietaria e calcolo dello stock di capitale", Roma, ISTAT, 1994;

- per gli anni 1970-1982 dei dati ufficiali ISTAT; sistema di contabilità: SEC 79;
- per gli anni 1982-2000 dei dati ufficiali ISTAT; sistema di contabilità: SEC 95;
- per gli anni 2000-2001 è stato assegnato al deflatore la stessa dinamica assunta dalla serie dei prezzi alla produzione dei beni finali di investimento (base 1995=100) – dati ufficiali ISTAT.

Il costo storico iscritto in bilancio è l'elemento base del metodo di rivalutazione utilizzato. Esso tiene in considerazione la capitalizzazione delle costruzioni in economia, degli oneri accessori e degli interessi passivi in corso d'opera, determinata dagli esercenti le attività di stoccaggio in sede di Bilancio e in base ai principi previsti dal Codice Civile e dai Principi contabili nazionali in materia.

In accordo con il principio contabile italiano, sia nella versione del gennaio 1979, n. 4 che in quella del marzo 1996, n. 16, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nel calcolo del costo storico rivalutato degli immobilizzi si è accettata la sola capitalizzazione di "interessi passivi in corso d'opera" (di seguito: IPCO), determinata in sede di bilancio. Criteri analoghi a quelli sopra esposti sono contenuti nel principio contabile internazionale IAS n.23, rivisto nel 1993. Secondo questo principio "I costi di finanziamento devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti". In caso contrario, si avrebbe un'applicazione incoerente del metodo del costo storico rivalutato, che pur essendo solo uno dei metodi possibili, se accettato deve essere considerato integralmente.

Dopo aver ricostruito il valore lordo dell'attivo immobilizzato si è proceduto alla determinazione del valore netto dell'attivo immobilizzato, in particolare sono stati determinati:

1. valore storico rivalutato del fondo di ammortamento tecnico;
2. valore rivalutato netto dei contributi in conto capitale percepiti.

Come per il valore degli immobilizzi lordi, nella determinazione del fondo di ammortamento tecnico a valori correnti si procede a determinare la vita utile tecnico-economica media delle categorie di immobilizzi suddivisi nelle categorie di cui ai precedenti punti da a) ad f); per i terreni, che non sono oggetto di ammortamento, non si è determinata la vita utile tecnico-economica; per le altre categorie di beni sono state individuate le seguenti vite utili tecnico-economiche (tabella 3):

Tabella 3 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Pozzi	60
Fabbricati	50
Condotte	40
Centrali di compressione	20
Altre immobilizzazioni	10

Si calcolano quindi le percentuali di degrado (PD) ovvero la quota ammortizzata degli incrementi patrimoniali in base alla seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - AIP}{VUT} \times 100$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 3 per le diverse categorie di cespiti.

E' ora possibile determinare il fondo ammortamento economico-tecnico rivalutato, derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati per le rispettive percentuali di degrado.

La rivalutazione e il successivo deprezzamento è stato applicato anche al valore dei contributi in conto capitale ricevuti dalle imprese per la realizzazione degli impianti di stoccaggio.

Dal capitale investito lordo sono detratti i contributi a fondo perduto ricevuti da amministrazioni pubbliche, mentre non sono stati ricompresi i contributi ricevuti da privati a fronte della realizzazione di opere al servizio degli stessi, ma di proprietà dell'impresa di stoccaggio.

La metodologia sopra descritta è analoga a quella utilizzata per la valutazione del capitale relativo all'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, di cui alle deliberazioni n. 120/01 e deliberazione 7 settembre 2001, n.193/01. Si ritiene che il valore del capitale investito derivante dalla metodologia utilizzata rifletta il livello di spesa minima necessaria per poter acquistare un bene capitale capace di produrre un flusso di servizi equivalente a quello prodotto dagli *assets* in uso, dato lo sviluppo e lo stato attuale della tecnologia.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di stoccaggio, il valore netto dell'attivo immobilizzato è stato separato in due componenti: la prima relativa alle immobilizzazioni poste nel sottosuolo (IMMsot) e la seconda relativa alle immobilizzazioni poste in superficie (IMMsup). Nelle immobilizzazioni poste nel sottosuolo rientrano i cespiti della categoria di cui al precedente punto b), mentre nelle immobilizzazioni poste in superficie rientrano i cespiti delle categoria di cui ai precedenti punti a), c), d), e) e f). Vale per cui la seguente equazione:

$$\text{Valore netto dell'attivo immobilizzato} = \text{IMMsot} + \text{IMMsup}$$

La decisione di suddividere il valore netto dell'attivo immobilizzato in due componenti nasce dall'esigenza di correlare il corrispettivo di spazio e il corrispettivo di disponibilità di erogazione massima giornaliera rispettivamente ai costi delle infrastrutture del sottosuolo e ai costi delle infrastrutture di superficie.

Le infrastrutture del sottosuolo, insieme alla dimensione e profondità del giacimento, determinano infatti la capacità di stoccaggio di *working gas* di un giacimento. La dimensione e le caratteristiche geologiche di conformazione del giacimento determinano i quantitativi di *cushion gas* (e di pseudo *working gas*) necessari per l'esercizio dell'attività di stoccaggio. Prendendo in esame il caso dello stoccaggio in giacimenti esauriti, come nel caso italiano, è da rilevare una proporzione di circa 1:1 tra i quantitativi di *cushion gas* di un giacimento e le capacità di *working gas* del medesimo.

Relativamente agli investimenti in pozzi, le imprese di stoccaggio pianificano e realizzano infrastrutture coerenti con le dimensioni e le capacità di spazio del giacimento, al fine di massimizzare lo sfruttamento delle capacità di working gas.

Relativamente alle infrastrutture di superficie, è stato verificato come le prestazioni e le dimensioni di tali infrastrutture siano pianificate con riferimento ai fabbisogni massimi di erogazione di gas che gli impianti di stoccaggio sono chiamati a soddisfare, anche qualora tali fabbisogni si manifestassero per periodi molto limitati.

La suddivisione nelle due componenti sopra descritte avviene anche in altre esperienze di regolazione di mercati avanzati del gas (ad esempio, negli Stati Uniti).

Con riferimento al bilancio 2000 del principale operatore, si riportano in tabella 4 i valori lordi e netti dell'attivo immobilizzato delle attività di stoccaggio, rivalutati mediante il deflatore degli investimenti:

Tabella 4 - Capitale investito al 31 dicembre 2000 (in milioni di euro)

Società	Attivo immobilizzato lordo	Attivo immobilizzato netto		
		Totale	IMM sot	IMM sup
Snam – Centrali di compressione	588,48	324,84	0	324,84
Eni – Div. Agip	849,34	489,86	276,64	213,22
Totale stoccaggi gestiti da Stogit Spa	1.437,82	814,70	276,64	538,06

4.2.2 Il gas naturale presente nei campi

Nel processo di determinazione del vincolo sui ricavi per le attività di stoccaggio assume particolare rilevanza la valutazione del capitale investito in *gas*.

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio siano determinate dall'Autorità in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e prevede che tali tariffe tengano conto dell'immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Ne deriva quindi la necessità di riconoscere una congrua remunerazione anche al capitale immobilizzato in gas, funzionale all'attività di stoccaggio.

L'immobilizzo di gas necessario a svolgere il servizio di stoccaggio è costituito dal *cushion gas*, ovvero quel quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio, e, nel caso italiano, dallo *pseudo-working gas*, ovvero il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacità di erogazione. In Italia sono adibiti a stoccaggio

giacimenti di gas esaurito o in fase di esaurimento, che utilizzano in parte gas endogeno - riserve non estratte - e in parte gas esogeno, re-iniettato per garantire le prestazioni richieste.

Per definire i quantitativi e il valore dell'immobilizzo di gas su cui riconoscere una congrua remunerazione si fa ricorso alla dottrina economica e al concetto di costo – opportunità, usato per calcolare i costi connessi alla scelta fra molteplici alternative in condizioni di scarsità delle risorse. Infatti l'impresa di stoccaggio, nell'immobilizzare ampi quantitativi di gas allo scopo di garantire la funzionalità dei campi di stoccaggio, sopporta un onere che dipende dalla rinuncia all'opportunità di estrarre tali quantitativi di gas e realizzare immediatamente i ricavi che la vendita del gas stesso consentirebbe. Tale opportunità era prevista nell'ambito del regime di integrazione verticale che caratterizzava la filiera del gas prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, quando cioè non esisteva nessun tipo di separazione fra attività di produzione e attività di stoccaggio di gas naturale. Anche oggi, tuttavia, le norme che regolano la filiera del gas non escludono l'opportunità di estrazione del *cushion gas* (e dello *pseudo-working gas*) da parte dell'impresa di stoccaggio.

Infatti il decreto legislativo n. 164/00 stabilisce all'articolo 11, comma 2, che “nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti e obbligazioni, e al comma 4 prevede che “le concessioni di stoccaggio vigenti si intendono confermate per la loro originaria scadenza e in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti e obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data”.

Con decreto ministeriale 27 marzo 2001, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 164/00, ha disciplinato l'attribuzione delle concessioni di stoccaggio nei casi di loro cessazione. In particolare, l'articolo 8 comma 1, prevede che, qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio il predetto Ministero non accordi la richiesta di proroga, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, al titolare venga riconosciuto un adeguato corrispettivo da determinare in base ai criteri stabiliti con decreto dal Ministero stesso, sentita l'Autorità. L'articolo 8, comma 2, prevede inoltre che qualora alla scadenza la concessione di stoccaggio non venga attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito.

Poiché dall'analisi della legislazione vigente in tema di stoccaggio non è possibile escludere la possibilità che il titolare della concessione di stoccaggio possa estrarre e disporre del totale del gas esistente nei campi di stoccaggio, si può affermare che l'immobilizzo di gas su cui è opportuno riconoscere una congrua remunerazione è pari a tutto il gas naturale di proprietà presente nei campi attivi, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 51 del decreto ministeriale 6 agosto 1991 o in forza di vincoli ambientali o territoriali.

Il capitale immobilizzato in gas su cui riconoscere una congrua remunerazione è calcolato come il valore del gas naturale presente nei campi attivi iscritto nel bilancio di chiusura del 2001, al netto di eventuali fondi di rettifica.

Nel caso specifico occorre però approfondire il concetto di congrua remunerazione del capitale investito. Gli impieghi netti sono coperti dai debiti finanziari e dal capitale netto, e la remunerazione del capitale investito deve essere pari alla media del rendimento richiesto dai finanziatori con vincolo di debito e del rendimento riconosciuto ai portatori di equity, ponderato in funzione dei rispettivi contributi alla copertura del fabbisogno. Ai fini della valutazione della congrua remunerazione del capitale investito occorre quindi fare riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'impresa di stoccaggio e non esclusivamente alla situazione contabile.

Come già indicato nel precedente paragrafo 4.1 Stogit Spa è nata in seguito al conferimento dei rami d'azienda di proprietà di ENI – Divisione AGIP che svolgeva attività di stoccaggio di gas naturale e di Snam Spa relativamente alle centrali di compressione. Come ampiamente illustrato nella relazione peritale di stima ex articolo 2343, comma 1 Codice Civile, concernente la valutazione del ramo d'azienda di ENI Spa oggetto di conferimento a Stogit Spa della Kpmg Spa (di seguito: Relazione di stima per il conferimento), l'operazione di conferimento è stata realizzata "in regime di neutralità ai sensi del decreto legislativo 358/1997, articolo 4, comma 1", comportando il subentro del soggetto conferitario nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa.

Questa scelta ha provocato nella conferitaria una sensibile differenza tra il valore contabile delle attività conferite e il loro valore riconosciuto fiscalmente. Conseguentemente, ai fini di una corretta rappresentazione del bilancio occorre tenere conto delle imposte differite. Secondo il Principio Contabile n. 25 "le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, vanno contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatosi a seguito dell'operazione stessa".

La Relazione di stima per il conferimento mette chiaramente in luce questo aspetto e calcola il fondo imposte differite in riduzione del patrimonio netto. La voce di bilancio Fondo Imposte differite inserita nel passivo dello stato patrimoniale assume quindi la funzione di posta rettificativa del patrimonio netto e, ovviamente, su di essa non maturano interessi o altri oneri finanziari. Si legge infatti a pagina 39 della Relazione di stima per il conferimento che "la costituzione del fondo imposte differite assume questa duplice funzione: di rettifica riduttiva del valore di conferimento e di rettifica positiva dei risultati futuri della conferitaria".

In dottrina il capitale investito è rappresentato dal totale delle risorse impiegate nella gestione dell'azienda, che sono state reperite attraverso l'indebitamento a breve e a lungo e attraverso il patrimonio netto. Conseguente, non può esservi dubbio che il complesso delle fonti di finanziamento che deve trovare adeguata remunerazione è costituito dall'ammontare complessivo dei debiti onerosi e dal capitale netto.

Il fondo imposte differite, che nasce dal disallineamento tra il valore civilistico delle attività conferite e il valore attribuito alle medesime attività secondo criteri fiscali, non può essere assimilato ai debiti: esso assolve esclusivamente alla funzione di iscrivere nei conti economici dei diversi esercizi le imposte secondo il principio della competenza e non della cassa.

Si ritiene pertanto che la congrua remunerazione del capitale investito debba essere calcolata sul capitale effettivamente impiegato, pari al totale dei debiti sommato al capitale netto calcolato individuando il valore iscritto nel bilancio di chiusura del 2001, al netto del fondo imposte differite relativo al valore del gas, come asseverato dal parere di tecnici esperti esterni dell'Autorità (protocollo Autorità n. 4743). E' infatti pacifico che l'attivo di bilancio non può che coincidere con le fonti di finanziamento, ovvero la totalità dei debiti e del capitale netto.

Il valore del gas di Stogit Spa a bilancio è definito partendo dal prezzo di approvvigionamento medio storico alla frontiera, al netto dei costi di produzione necessari a rendere disponibile tale gas e riflette un presunto valore di realizzo dalla vendita di tale gas (valore del gas determinato dalla Kpmg Spa in sede di conferimento del ramo d'azienda).

Ai fini della determinazione delle tariffe per lo stoccaggio, il valore del capitale immobilizzato in gas su cui riconoscere la congrua remunerazione (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera h) del provvedimento) è stato suddiviso in tre componenti: la prima relativa al *cushion gas* (CG), la seconda relativa allo *pseudo-working gas* (PSWG) e la terza relativa al gas detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001 (GS). Vale per cui la seguente equazione:

$$\text{Valore Gas Totale} = \text{CG} + \text{PSWG} + \text{GS}$$

I quantitativi di gas presenti nei campi attivi del principale operatore e il corrispondente valore iscritto nel bilancio di chiusura del 2001, al netto di eventuali fondi di rettifica, sono riportati nella tabella 5.

Tabella 5 – Volumi di gas costitutivi il Capitale netto in gas (in milioni di Smc)

Società	Volume di gas	Volume di gas		
		CG	PSWG	GS
	Totale			
Totale stoccaggi gestiti da Stogit Spa	19.103	9.371	4.632	5.100

Tabella 6 - Capitale netto in gas nel bilancio di chiusura 2001 (in milioni di euro)

Società	Capitale netto in Gas	Capitale netto in Gas		
		CG	PSWG	GS
	Totale			
Totale stoccaggi gestiti da Stogit Spa	1.354,21	627,61	345,83	380,77

Il gas che Stogit Spa S.p.A. ha destinato ai fini di stoccaggio strategico e che risulta dal bilancio di chiusura del 2001 è di 5.100 MSmc, pari al quantitativo individuato dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.

L'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 164/00 stabilisce che “ lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3”, ovvero coloro che importano gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, nella misura del 10% della quantità di gas importato per ciascun anno.

Poiché il gas destinato ai fini di stoccaggio strategico è gas immobilizzato non al fine di garantire le prestazioni del giacimento, al pari del cushion gas e dello pseudo working gas, bensì al fine di costituire una riserva strategica, da un lato risulta opportuno inserirlo nel capitale investito e riconoscere su di esso una congrua remunerazione e dall'altro appare necessario, ai fini di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas, prevedere che tale quantitativo di gas sia messo a disposizione di tutti gli importatori affinché essi possano soddisfare gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 164/00.

4.2.3 *L'attivo circolante*

Il capitale circolante commerciale è determinato, a parità di volume di affari, dalla durata del ciclo finanziario delle operazioni di gestione nelle fasi di acquisto, trasformazione e vendita. La durata del ciclo finanziario è a sua volta funzione della durata delle varie fasi del processo di produzione e delle strategie aziendali in ordine alle condizioni di incasso (rapporti commerciali con i clienti) e di pagamento (rapporti commerciali con i fornitori) relative ai crediti e debiti commerciali dell'attività caratteristica. Il capitale circolante netto, emergente dall'analisi dei dati del bilancio di chiusura del 2000, risulta di importi non significativi, e in tal senso si è considerato corretto valutare nullo l'effetto del capitale circolante sul valore del capitale investito netto, in continuità con quanto disposto dalla deliberazione n. 120/01 relativa alla determinazione delle tariffe per il trasporto e l'utilizzo di terminali di Gnl.

4.2.4 *Il capitale investito*

Si riportano di seguito i valori del capitale investito lordo e netto delle attività di stoccaggio per l'anno 2000 del principale operatore, utilizzati per la determinazione delle tariffe delle attività di stoccaggio:

Tabella 7 – Capitale investito netto nell'attività di stoccaggio (in milioni di euro)

Società	Attivo immobilizzato lordo	Capitale investito netto		
		Attivo immobilizzato netto	Capitale netto in Gas	Totale Capitale investito netto
Totale stoccaggi	2.792,03	814,70	1.354,21	2.168,91

gestiti da Stogit Spa				
-----------------------	--	--	--	--

4.3 Gli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti

Dopo aver determinato il valore base del capitale investito nelle attività di stoccaggio si è proceduto alla stima degli ammortamenti economico-tecnici, ovvero della quota di spesa in conto capitale dell'esercizio.

La normativa fiscale italiana permette tempi di ritorno degli investimenti più brevi della vita utile dell'investimento. In Italia è prassi consolidata, a fini civilistici di bilancio, ammortizzare gli immobilizzi in relazione alla residua possibilità di utilizzazione sulla base delle aliquote fiscali ordinarie previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 febbraio 1988 n. 27. L'ammortamento civilistico e fiscale è quindi "anticipato" e permette alle imprese di abbassare l'utile e di conseguenza le imposte sul reddito nei primi anni, a fronte di un incremento negli anni successivi.

Il calcolo degli ammortamenti a fini tariffari utilizza le durate economico-tecniche dei beni (VUT) determinate ai fini della valutazione del valore netto corrente degli *assets* anche con riferimento agli standard in uso nei principali paesi europei (tabella 3).

L'ammortamento economico-tecnico è calcolato sui cespiti dell'attivo immobilizzato tecnico che hanno una vita utile limitata nel tempo. Pertanto, non sono oggetto di ammortamento i terreni e il gas naturale presente nei campi.

Il problema dell'ammortamento ha dato origine ad un lungo dibattito in dottrina. In sintesi, alcuni autori hanno posto l'accento sulla funzione valutativa dell'ammortamento, altri sullo scopo di ricostruire i fondi necessari per effettuare il rinnovo delle immobilizzazioni, altri ancora sull'ammortamento come processo di imputazione dell'utilità dei cespiti durante la vita utile dei medesimi.

Il Legislatore civilistico e i Principi Contabili nazionali e internazionali hanno accolto la logica dell'ammortamento come ripartizione del costo delle immobilizzazioni durante il periodo della loro vita utile. Secondo i Principi Contabili nazionali e internazionali possono essere considerati beni ammortizzabili i beni che hanno una vita utile limitata e che hanno un valore residuo inferiore al costo storico d'acquisizione.

L'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, in caso di assegnazione di una nuova concessione di stoccaggio a un operatore diverso dal titolare della relativa concessione di coltivazione, il riconoscimento a quest'ultimo di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il decreto Ministeriale 27 marzo 2001, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 164/00, ha disciplinato l'attribuzione delle concessioni di stoccaggio nei casi di loro cessazione. In particolare, l'articolo 8, comma 1, ha previsto che, qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio il Ministero delle attività produttive non accordi la richiesta di proroga, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, al titolare sarà riconosciuto il corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00. L'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto prevede

invece che qualora alla scadenza la concessione di stoccaggio non venga attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha il diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo n.164/00, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito.

Poiché il volume del gas non viene modificato dall'attività di stoccaggio e il valore economico del gas non si riduce nel tempo ma può essere interamente recuperato al termine della concessione, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, o la stessa concessione può essere rinnovata nel tempo, ne discende che il gas non può essere considerato un bene ammortizzabile. Ovviamente, l'intero valore del gas continuerà a concorrere alla formazione del capitale investito per tutta la durata della concessione.

Si noti infatti che, qualora vi fosse l'ammortamento del gas, in caso di rinnovo della concessione in capo al monopolista il processo di ammortamento verrebbe ripetuto per uno stesso bene, e così accadrebbe nel caso di attribuzione della concessione ad un terzo.

Ai fini della determinazione delle tariffe per lo stoccaggio, il valore degli ammortamenti economico-tecnici è stato separato in due componenti: la prima relativa alle immobilizzazioni poste nel sottosuolo (IMMsot) e la seconda relativa alle immobilizzazioni poste in superficie (IMMsup). Gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono relative ai cespiti della categoria di cui al precedente punto b), mentre gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni poste in superficie sono relative ai cespiti delle categoria di cui ai precedenti punti a), c), d), e) e f). Vale per cui la seguente equazione:

Valore totale degli ammortamenti economico-tecnici = AMMsot + AMMsup

Il valore degli ammortamenti relativi al 2000, sulla base dei dati delle precedenti tabelle 3 e 4, risultano pari ai valori di tabella 8:

Tabella 8- Ammortamenti economico-tecnici per il 2000 (in milioni di euro)

Società	Ammortamenti		
	Totale	AMM sot	AMM sup
Snam – Centrali di compressione	27,99	0	27,99
Eni – Div. Agip	27,89	7,11	20,78
Totale stoccaggi gestiti da Stogit Spa	55,88	7,11	48,77

4.4 Rendimento sul capitale investito netto

La determinazione del capitale investito, oltre che per il calcolo degli ammortamenti degli impianti, serve quale base di calcolo per il riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito netto.

Il capitale investito netto viene remunerato ad un tasso di rendimento che assicura alle imprese di stoccaggio le risorse necessarie per la copertura degli oneri richiesti per il finanziamento del capitale investito. In generale il rendimento sul capitale investito deve soddisfare l'esigenza di remunerare adeguatamente:

- a) il servizio del capitale di debito ovvero gli oneri finanziari;
- b) la redditività attesa dai portatori di capitale di rischio.

In altri termini, il rendimento sul capitale investito riflette il costo medio ponderato, *Weighted Average Cost of Capital*, (di seguito: WACC) dei mezzi finanziari di terzi a titolo di debito e quelli forniti a titolo di rischio e, quindi, è fissato in modo da garantire ai portatori di capitale dell'impresa una remunerazione uguale a quella che essi potrebbero ottenere sul mercato investendo in attività con analogo profilo di rischio.

Il WACC dopo le imposte è dato dalla formula:

$$WACC = K_E \frac{E}{D + E} + K_D \frac{D}{D + E} (1 - t) \quad (1)$$

dove:

- E capitale di rischio;
- D indebitamento;
- K_E tasso di rendimento del capitale di rischio;
- K_D tasso di rendimento sull'indebitamento;
- t aliquota fiscale per il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli oneri finanziari (cosiddetto scudo fiscale).

Il WACC rappresenta la media ponderata del costo dei mezzi finanziari di terzi a titolo di rischio e dei mezzi finanziari di terzi a titolo di debito considerando i benefici fiscali derivanti dalla deducibilità degli oneri finanziari, in corrispondenza ad un'aliquota marginale pari a t.

Nella presente analisi il livello del WACC è stato aumentato per permettere la copertura degli oneri tributari a carico dell'impresa, tenendo conto dell'effetto complessivo dell'aliquota fiscale pagata sull'utile prima delle imposte. Di conseguenza, si è giunti alla determinazione del WACC prima delle imposte (di seguito: WACC *pre-tax*) secondo la seguente formulazione:

$$WACC = \frac{K_E}{1 - t_e} \cdot \frac{E}{D + E} + K_D \frac{D}{D + E} \cdot \frac{(1 - t)}{(1 - t_e)} \quad (2)$$

dove t_e è l'aliquota d'imposta determinata sulla base della configurazione prospettica media del reddito imponibile delle imprese di stoccaggio ai fini dell'applicazione di Irpeg e Irap.

Nella determinazione degli elementi che compongono il costo del capitale si è fatto riferimento a tassi di rendimento reali in quanto, in un ordinamento tariffario basato sul metodo del *price-cap*, le tariffe sono aggiornate di anno in anno in modo da garantire livelli reali costanti, a meno di obiettivi di recupero di efficienza.

4.4.1 Il rendimento del capitale di rischio

Il rendimento del capitale di rischio K_E esprime il tasso medio richiesto dagli azionisti per investire in una determinata azienda a copertura del rischio finanziario e del rischio di business. Tra le diverse metodologie applicabili nella determinazione del costo del capitale di rischio si è fatto riferimento al modello denominato *Capital Asset Pricing Model* (di seguito CAPM) diffusosi nella teoria della finanza d'impresa grazie ai contributi di Sharpe e Lintner. Il CAPM è il metodo comunemente impiegato sia nei mercati finanziari, che nei precedenti interventi di regolazione tariffaria dell'Autorità.

Tale modello spiega il rendimento di una attività finanziaria in funzione del suo rischio riconoscendo un prezzo più alto in termini di rendimento alle attività che sono soggette ad un rischio maggiore. Il rischio, inteso in logica finanziaria, è composto da due parti :

- rischio diversificabile
- rischio sistematico (operativo e/o finanziario).

Il rischio diversificabile rappresenta la componente causata dalle specificità del business di ogni azienda. Questo rischio è implicito, ovvero strettamente legato al modo di operare di ciascuna attività economica ed è indipendente dalla struttura finanziaria scelta dal management. Il mercato finanziario non riconosce alcun premio per questo tipo di rischio in quanto è possibile ridurlo attraverso la diversificazione.

Il rischio sistematico è la componente del rischio non riducibile attraverso la diversificazione ed è originato dall'influenza delle condizioni macroeconomiche generali sul business gestito dall'azienda. E' una componente di rischio fisiologica al mercato azionario del settore.

In base a tale approccio il rendimento del capitale di rischio si ottiene aggiungendo al tasso privo di rischio (r_f) un premio per il rischio sistematico operativo (BRP) e finanziario (FRP) in base alla seguente formula :

$$K_E = r_f + BRP + FRP = r_f + MRP \cdot \beta_{unlevered} + FRP = r_f + MRP \cdot \beta_{levered} \quad (3)$$

dove:

- r_f rappresenta un tasso di riferimento privo di rischio;
- BRP è il *Business Risk Premium* e misura il premio per il rischio sistematico operativo;
- FRP è il *Financial Risk Premium* che rappresenta la quota di rischio che, al netto delle imposte ed in proporzione al rapporto di indebitamento (D/E) resta a carico degli azionisti;
- $\beta_{levered}$ detto anche *Risk Index* esprime sia il rischio finanziario che il rischio operativo sostenuto investendo in una determinata azienda ed è misurato dal coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell'impresa ed il rendimento atteso del mercato azionario;
- $\beta_{unlevered}$ detto anche *Business Risk Index* esprime il solo rischio operativo;

- *MRP* è il *Market Risk Premium* e risulta pari alla differenza tra il rendimento atteso del mercato azionario r_m e il tasso privo di rischio r_f e rappresenta il premio mediamente richiesto dai portatori di capitale di rischio.

Per quanto riguarda la determinazione del tasso di riferimento privo di rischio r_f , si è fatto riferimento al rendimento dei titoli di stato con scadenza più lunga rispetto al periodo di regolazione, nel caso specifico pari a dieci anni, in quanto si ritiene che tale tasso rifletta meglio le aspettative del mercato con riferimento al ciclo di vita degli immobilizzi e al profilo degli investimenti.

Considerando che nel 2000 il rendimento medio effettivo sui BTP decennali risulta pari ad un rendimento nominale del 5,58% e che nello stesso periodo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività si è attestato al 2,6%, ne consegue un valore di r_f in termini reali pari al 2,98%.

Il livello di rischio sistematico dell'attività di stoccaggio, rappresentato dal coefficiente $\beta_{levered}$ della formula (3), è stato stimato seguendo il metodo di calcolo tradizionalmente utilizzato dagli analisti finanziari che si basa sulla seguente relazione matematica:

$$\beta_{levered} = [\beta_{unlevered} \cdot (E + D \cdot (1 - t)) - \beta_{debito} \cdot D \cdot (1 - t)] / E$$

che in base all'impostazione tradizionale viene semplificata ponendo il β_{debito} pari a zero e diventa :

$$\beta_{levered} = \beta_{unlevered} \cdot (1 + D/E \cdot (1 - t))$$

Sulla base della formula precedente, dei $\beta_{levered}$ di fonte Bloomberg, degli elementi forniti dagli operatori e dei rapporti di indebitamento di un campione di società europee ed americane comparabili e quotate, attive nel campo dello stoccaggio del gas, è stato definito l'indice $\beta_{unlevered}$ pari a 0,62. Esso risulta pari a quello proposto da Stogit SpA nella Relazione di stima per il conferimento. Il valore è stato *relevered* utilizzando il rapporto di indebitamento di settore e si ottiene pertanto un indice $\beta_{levered}$ delle attività di stoccaggio pari a 0,81.

Il premio per il rischio di mercato (MRP) è il sovra-rendimento atteso richiesto da un investitore razionale per accettare di investire in un'attività rischiosa in equilibrio di mercato. Da recenti ricerche effettuate da Ambrosetti Stern Stewart Italia in collaborazione con l'AIAF¹ presso gli analisti finanziari italiani risulta che i valori del Market Risk Premium sono compresi in un range che va dal 3% al 6% con la maggioranza dei consensi espressi in corrispondenza del valore 3,5%, come ricavato da una media geometrica dei dati storici forniti da Banca d'Italia.² D'altra parte numerosi analisti finanziari hanno segnalato tassi variabili tra il 3% e il 4%.

1 Quaderno AIAF n. 107 – Best practices nei metodi di valutazione e di stima del costo del capitale – Suppl. alla Rivista AIAF, n. 41, dicembre 2001/gennaio 2002.

Quaderno AIAF n. 97 – Best practices nei metodi di valutazione e di stima del costo del capitale – Suppl. alla Rivista AIAF, n. 32, ottobre 1999

2 Panetta F., Violi R. – Is there an Equity Premium puzzle in Italy? A Look at Asset Returns, Consumption and Financial Structure Data over the Last Century – Banca d'Italia Number 353, June 1999

A titolo prudenziale è stato pertanto assunto un valore del Market Risk Premium pari al 4%, analogamente a quanto già applicato nel caso della regolazione nel settore elettrico (deliberazione n. 13/99 e n. 204/99), della distribuzione e fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas (deliberazione n. 237/00) e dell'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (deliberazione n. 120/01).

In base alle precedenti considerazioni il rendimento del capitale di rischio dopo le imposte che si ottiene dalla applicazione dei valori ottenuti di r_f , MRP e $\beta_{levered}$ alla formula (3) per le attività di stoccaggio risulta pari al 6,23% in termini reali e al 8,83% in termini nominali.

4.4.2 Il costo dell'indebitamento finanziario

Il costo dell'indebitamento finanziario K_D è rappresentato dalla remunerazione richiesta dai soggetti che finanziano l'azienda a copertura del *credit risk* (rischio di perdita degli interessi e del capitale) da loro sopportato che, in estrema sintesi, esprime il costo medio atteso del debito di un'azienda al netto dello scudo fiscale consentito dalla deducibilità degli interessi passivi, secondo la formula :

$$K_D = r_f + Drp$$

dove:

- r_f rappresenta un tasso di riferimento privo di rischio;
- Drp è il *Debt risk premium* pari alla differenza tra il tasso privo di rischio e il costo medio dell'indebitamento delle aziende dell'attività/settore.

Per quanto riguarda il tasso privo di rischio si rinvia alla sezione precedente. Per il calcolo del *debt risk premium*, che misura il differenziale che le aziende del settore devono mediamente pagare per finanziare con capitale di debito le proprie attività, si sono utilizzate le informazioni derivanti dai bilanci 1998 e 1999 delle aziende operanti nelle attività di stoccaggio.

In particolare, si è proceduto, secondo una metodologia del tipo "Bilancio somma", a calcolare il tasso medio ponderato di indebitamento per gli esercizi 1998 – 1999 e successivamente a calcolarne la differenza con il rendimento medio dei BTP decennali per gli stessi anni. Dall'analisi suddetta risulta uno *spread* medio ponderato dell'attività di stoccaggio che si attesta su un valore pari a 0,75%.

Il costo del debito, al lordo delle imposte, che si ottiene dalla somma dei valori di r_f e di Drp risulta pari al 3,73% in termini reali ed al 6,33% in termini nominali. Tale valore risulta compatibile sia con le ultime rilevazioni del tasso di rendimento effettivo a scadenza (Rendiob³) di un campione di obbligazioni a tasso fisso emesso da banche, con vita residua superiore all'anno e con un volume di negoziazioni significativo, che con il tasso di indebitamento medio a lungo termine in lire italiane rilevabile dai bilanci degli ultimi esercizi del principale operatore delle attività di stoccaggio del gas.

3 Banca d'Italia, Supplementi al Bollettino Statistico, Indicatori monetari e finanziari, Mercato finanziario, Tav.5-Titoli di Stato e obbligazioni quotati sul M.O.T., Rendiob.

4.4.3 *La variabile fiscale*

La variabile fiscale è un elemento importante nel calcolo del costo medio ponderato del capitale a fini regolatori, in quanto serve sia per determinare il costo del debito al netto delle imposte, che per aumentare la remunerazione del capitale investito e permettere la copertura degli oneri tributari a carico dell'impresa.

Nell'attuale regime fiscale, il livello dell'aliquota fiscale sull'utile prima delle imposte (t_e) risulta diverso rispetto all'aliquota utilizzata per la determinazione dello scudo fiscale degli oneri finanziari (t), in quanto gli stessi oneri non sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

In relazione alla determinazione dell'aliquota fiscale per lo scudo fiscale, l'attuale aliquota Irpeg del 37% è stata ridotta di 1,5 punti percentuali in considerazione dei prevedibili effetti di riduzione del carico fiscale emergenti dall'applicazione nei prossimi anni delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 466/1997, dalla legge n. 133/1999, dal decreto legislativo n. 9/2000 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 38 (legge finanziaria 2001).

In base alle considerazioni precedenti il costo del debito al netto dell'effetto fiscale, che si ottiene rettificando il costo determinato al precedente paragrafo 6.4.2, risulta pari al 2,41% in termini reali ed al 4,08% in termini nominali.

Dall'analisi del carico fiscale effettivo e teorico emergente dai Bilanci 1999 degli operatori delle attività di stoccaggio e dal confronto con il *tax rate* ricalcolato per tenere conto della rideterminazione dei ricavi conseguente all'applicazione del WACC *pre-tax* della regolazione, risulta che l'aliquota fiscale teorica ricavata dal Bilancio 1999 del principale operatore dello stoccaggio del gas, pari al 41,62%, misura *coeteris paribus* in modo corretto il peso fiscale storico delle aziende che svolgono attività di stoccaggio. Tuttavia, in base alle considerazioni già espresse in precedenza e in coerenza con quanto previsto per l'aliquota fiscale dello scudo fiscale, ovvero per tenere conto della prevedibile riduzione del carico fiscale, di cui le imprese di stoccaggio usufruiranno nel periodo regolatorio, l'aliquota fiscale pari al 41,62% è stata ridotta di 1,5 punti percentuali. Di conseguenza, l'aliquota fiscale teorica (t_e), utilizzata per il calcolo del WACC *pre-tax*, risulta pari al 40,12%.

Gli effetti di riduzione del carico fiscale derivanti nei prossimi anni dal processo di revisione del sistema fiscale, già iniziato con il Regolamento sulle semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali e con la legge finanziaria 2002, sono invece stati considerati nel determinare il tasso di recupero di produttività annuo. L'articolo 4 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2001, conferisce al Governo mandato per l'introduzione, a decorrere dall'anno 2003, dell'imposta sul reddito delle società che sostituirà l'attuale Irpeg, e la progressiva riduzione e infine l'abolizione dell'Irap. L'obiettivo dichiarato è che sull'imponibile insista un'aliquota unica del 33%.

4.4.4 *Il rapporto di indebitamento*

Il rapporto tra il capitale di debito e il capitale di rischio è un rapporto standard determinato uniformemente per tutto il settore dello stoccaggio del gas, anche sulla base

dell'esperienza internazionale. Occorre tuttavia considerare che l'evoluzione dell'assetto del settore del gas verso una separazione (proprietaria o societaria) non è privo di effetti sulla composizione del capitale: l'enucleazione di attività come lo stoccaggio, soggette a regolazione tariffaria e a livelli di rischio relativamente ridotti, induce ad aumentare gradualmente il livello di indebitamento di tali imprese, consentendone una graduale riduzione dei costi di capitale.

Nello specifico si ritiene opportuno definire il livello di indebitamento applicabile all'inizio del primo periodo di regolazione, pari a quello del rapporto *Debt/Equity* di Eni Spa (0,50). La scelta di non prendere come riferimento il rapporto *Debt/Equity* della nuova società nata in seguito al conferimento del ramo d'azienda inerente all'attività di stoccaggio da parte di Eni Spa è coerente con gli orientamenti manifestati dall'Autorità nelle precedenti delibere ed è tesa a garantire una maggiore trasparenza e correttezza della metodologia utilizzata: l'attuale rapporto *Debt/Equity* di Stogit Spa. è infatti inficiato dall'aumento di capitale sottoscritto a fronte della rivalutazione del capitale effettuata in sede di conferimento del ramo d'azienda.

Il valore del rapporto *Debt/Equity* a livello internazionale è stato invece considerato quale obiettivo, tenendone conto in sede di determinazione del tasso di recupero di produttività nel corso del periodo di regolazione.

4.4.5 Il costo medio ponderato del capitale pre-tax.

Sulla base delle precedenti considerazioni e degli ulteriori parametri definiti nell'analisi del WACC riconosciuto per le attività di stoccaggio il tasso di rendimento sul capitale in termini reali prima delle imposte (di seguito: WACC reale *pre-tax*) delle attività di stoccaggio risulta pari al 8,33%. A tale valore di WACC reale *pre-tax* corrisponde un tasso di rendimento sul capitale dopo le imposte pari al 4,99% in termini reali ed al 7,29% in termini nominali.

Il WACC reale *pre-tax* del 8,33% si confronta con i seguenti tassi di remunerazione definiti dall'Autorità in precedenti provvedimenti tariffari, riportati in tabella 9 :

Tabella 9- Tassi di remunerazione definiti dall'Autorità

	Documento di riferimento	WACC reale <i>pre-tax</i>
Servizio integrato di trasporto e stoccaggio	Deliberazione n.193/99	8,4% - 9,7%
Generazione elettrica	Nota informativa sulla regolazione del mercato elettrico – 4 agosto 1999	7,9%
Trasmissione elettrica		5,6%
Fornitura elettrica		7,4%
Distribuzione gas	Deliberazione n. 237/00	8,8%

Vendita gas al dettaglio	Deliberazione n. 237/00	9,8%
Trasporto e dispacciamento di gas	Deliberazione n. 120/01	7,94%
Utilizzo dei terminali Gnl	Deliberazione n.120/01	9,15%

La tabella 10 mostra in sintesi i parametri che sono stati utilizzati per il calcolo dei tassi di remunerazione definiti nei precedenti provvedimenti tariffari dell’Autorità. Per un confronto omogeneo si sottolinea che tassi diversi di remunerazione sono conseguenti alle diverse considerazioni di contorno all’analisi.

Nella definizione del WACC reale *pre-tax* per le attività di stoccaggio sono state mantenute le scelte operate dall’Autorità con la deliberazione n.120/01 in materia di tariffe per l’attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale e l’utilizzo dei terminali di Gnl. In particolare, si sottolinea che il diverso valore di WACC riconosciuto alle attività di stoccaggio rispetto al WACC accordato all’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e all’utilizzo di terminali di Gnl, è determinato dal diverso profilo di rischio che caratterizza tali attività.

L’Autorità, in linea con quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00, riconosce all’attività di stoccaggio il particolare rischio associato alle attività minerarie attraverso il parametro β che, nella determinazione del costo medio ponderato del capitale con il metodo del CAPM, incorpora per definizione il rischio operativo derivante dalla gestione di una determinata attività. Infatti, tenuto conto delle specificità dell’attività mineraria, il β individuato per le attività di stoccaggio risulta superiore a quello definito per l’attività di trasporto.

Tale rischio, tuttavia, considera l’esperienza italiana e internazionale degli ultimi decenni in cui non si sono mai verificati eventi quali esplosioni, consistenti fughe di gas, invasioni d’acqua nella parte basale, tali da compromettere il funzionamento del giacimento o che abbiano pregiudicato, in gran parte o completamente, l’esercizio dei siti di stoccaggio. Va inoltre considerato che l’articolo 8 della presente proposta di delibera oltre al parametro β , che tiene conto di eventi imprevedibili ed eccezionali, prevede all’articolo 8, comma 2 un meccanismo di rettifica delle componenti tariffarie qualora si verifichi una differenza superiore al 20% dei ricavi di riferimento fissati in base ai criteri dell’Autorità. Tali meccanismi agiscono in modo da limitare ulteriormente il rischio delle attività di stoccaggio.

Infine, data la struttura monopolistica del settore dello stoccaggio in Italia e la forte domanda degli utenti per tale servizi, si ritiene che il rischio commerciale insito nell’attività di stoccaggio sia inferiore a quello dell’attività di rigassificazione, sottoposto ad un’elevata concorrenza da parte della modalità di trasporto sostitutiva, ovvero il gasdotto.

Tabella 10- Elementi utilizzati per il calcolo del WACC delle precedenti delibere

Attività	WACC reale <i>pre-</i>	R_f	MRP	$\beta_{levered}$	K_D	D/E	T_e
----------	------------------------	-------	-----	-------------------	-------	-----	-------

	<i>tax</i>	reale					
Distribuzione di gas	8,80%	3,00%	4,00%	0,81%	5,70%	0,50	42,90%
Vendita gas al dettaglio	9,80%	3,00%	4,00%	0,95%	5,70%	0,50	42,90%
Trasporto di gas	7,94%	2,98%	4,00%	0,73%	6,33%	0,48	40,12%
Utilizzo dei terminali Gnl	9,15%	2,98%	4,00%	0,996%	6,33%	0,48	40,12%
Stoccaggio	8,33%	2,98%	4,00%	0,81%	6,33%	0,48	40,12%

5 STRUTTURA DEI RICAVI DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

I ricavi di riferimento RS sono articolati in relazione alle caratteristiche degli elementi che li compongono e sono suddivisi in:

- RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attività di stoccaggio;
- RS^D è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio strategico di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;
- RS^E è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati;
- RS^N è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio strategico di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- RS^P è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilità di punta giornaliera;
- RS^S è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio;

I ricavi di riferimento RS^D sono determinati nella misura dell'8,33% del valore del gas naturale detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001 (GS), calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h) del provvedimento.

I ricavi di riferimento RS^E sono determinati nella misura dei costi operativi riconosciuti, di cui al comma 3.2, lettera a) del provvedimento.

I ricavi di riferimento RS^N sono determinati come la sommatoria di RS^{Ni}, ovvero del 8,33% del valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo (ASi), a partire dal 2002, calcolato al prezzo definito al comma 10.12, lettera a) del provvedimento;

$$RS^N = \sum_i RS^{Ni} = \sum_i (8,33\% \cdot ASi)$$

I ricavi di riferimento RS^P sono determinati nella misura dell'8,33% del capitale investito in superficie (IMM_{sup}), sommato agli ammortamenti economico - tecnico riferiti alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie (AMM_{sup}).

I ricavi di riferimento RS^S sono determinati nella misura dell'8,33% del capitale investito nel sottosuolo ($IMM_{sot} + CG + PSWG$), sommato agli ammortamenti economico - tecnici riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel sottosuolo (AMM_{sot}).

6 STRUTTURA DELLA TARIFFA DI STOCCAGGIO

6.1 Componenti della tariffa

La tariffa di stoccaggio deve riconoscere alle imprese di stoccaggio del gas i costi diretti e indiretti relativi all'insieme dei servizi che congiuntamente concorrono a formare l'esercizio di questa attività, tra cui:

- a) i costi relativi al sistema degli stoccaggi e al suo funzionamento, ovvero i costi di investimento per la realizzazione delle infrastrutture e i costi di esercizio;
- b) i costi generali relativi al mantenimento degli standard di qualità e di sicurezza del servizio.

Per il primo anno del periodo di regolazione sono determinati i ricavi di riferimento, secondo i criteri esposti nei capitoli precedenti. Sulla base dei ricavi di riferimento l'impresa calcola e propone i corrispettivi che compongono le tariffe di stoccaggio (TS e TS_{cg}).

La tariffa di stoccaggio TS che si applica all'utente che richiede il servizio di stoccaggio di modulazione, o il servizio di stoccaggio minerario o il servizio di stoccaggio strategico senza disponibilità di gas, è così costituita:

$$TS = S \cdot f_s + PMG \cdot f_p + (E^I + E^E) \cdot CVS$$

dove:

- il corrispettivo unitario f_s rappresenta la componente per il servizio di spazio ed è commisurata alla capacità S conferita all'utente;
- il corrispettivo unitario f_p rappresenta la componente per il servizio di disponibilità di punta giornaliera ed è commisurata alla capacità PMG conferita all'utente;
- il corrispettivo unitario CVS rappresenta la componente relativa all'energia iniettata ed erogata (E^I ed E^E);

La tariffa di stoccaggio TS_{cg} che si applica all'utente che richiede il servizio di stoccaggio strategico con disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio è così costituita:

$$TS_{cg} = S \cdot f_s + E_d \cdot f_d + E_{ni} \cdot f_{ni} + PMG \cdot f_p$$

dove:

- il corrispettivo unitario f_d rappresenta la componente per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001 ed è commisurata alla capacità E_d conferita all'utente;
- il corrispettivo unitario f_{ni} rappresenta la componente per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico ed è commisurata alla capacità E_{ni} conferita all'utente;
- S , f_s , PMG e f_p sono definiti sopra.

A differenza delle tariffe fissate liberamente da Stogit Spa per l'anno termico 2001-2002, che prevedevano la variabilità mensile del corrispettivo di iniezione e del corrispettivo di punta massima giornaliera di erogazione, le tariffe definite dall'Autorità con il provvedimento n. 26/02 sono costituite da corrispettivi annuali di capacità impegnata, sia per lo spazio che per la punta massima giornaliera di erogazione richiesta dall'utente, e da un corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione. L'Autorità ha perciò eliminato la precedente discriminazione di prezzo operata da Stogit a danno degli utenti, la quale configurava tariffe più elevate per i periodi finali di iniezione e per il culmine del periodo di erogazione. Per ovviare alla variabilità dei costi di iniezione ed erogazione, legati alla pressione del giacimento al momento del servizio, è stata attribuita una parte dei costi variabili di iniezione ed erogazione direttamente all'utente (articolo 7, comma 6, lettera c) del provvedimento), consentendo la definizione di un corrispettivo unitario unico e una ripartizione equilibrata dei costi del servizio di iniezione ed erogazione a prescindere dal mese di espletamento del servizio.

Le tariffe così calcolate sono riferite ad un servizio su base continua, per l'intero anno termico (articolo 6, comma 1). Ai servizi di disponibilità di punta giornaliera di tipo interrompibile devono essere applicate tariffe ridotte, ma in relazione alle varie e complesse tipologie di interrompibilità non appare possibile predeterminare l'entità delle riduzioni, che pertanto è lasciata alla negoziazione tra imprese di stoccaggio e utenti, e potrà essere ulteriormente precisata nell'ambito della predisposizione dei codici di stoccaggio (articolo 6, comma 4).

Qualora, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 18, vi siano conferimenti di durata inferiore all'anno, si ritiene equo ridurre i corrispettivi di capacità di spazio proporzionalmente alla durata del conferimento. Ciò non si applica al corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione CVS, che corrisponde alla copertura dei costi variabili del servizio ed è indipendente dalla durata del conferimento (articolo 6, comma 5).

6.2 Corrispettivo di spazio

Il corrispettivo unitario di spazio f_s viene calcolato da Stogit dividendo RS^S per la capacità complessiva dei campi attivi di stoccaggio di *working gas* con pressione massima pari o superiore al 90 (novanta) per cento della pressione iniziale e FTHP (*Flowing Top Hole Pressure*, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, sulla base delle condizioni tecnico – minerarie accertate e comunicate all'Autorità per l'anno termico 2001-2002.

Il corrispettivo di spazio è applicato indistintamente a tutte le tipologie di servizio di stoccaggio richiesto, sia esso di modulazione, minerario o strategico, in quanto, come già illustrato precedentemente, le capacità complessive di spazio in termini di *working gas* sono direttamente collegate alle caratteristiche di conformazione geologica del giacimento e agli investimenti infrastrutturali compiuti dall'impresa di stoccaggio a prescindere dall'attività di stoccaggio per la quale viene utilizzato.

I corrispettivi risultanti sono al lordo delle riduzioni applicate dall'impresa di propria iniziativa o in ottemperanza ad obblighi del provvedimento, in particolare quello di cui all'articolo 6, comma 5 (conferimenti di durata inferiore all'anno).

Il processo di determinazione dei corrispettivi di spazio persegue obiettivi di efficienza produttiva per favorire un uso ottimale delle infrastrutture esistenti.

6.3 Corrispettivo di disponibilità di gas per lo stoccaggio strategico

Il corrispettivo unitario f_d per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa viene calcolato da Stogit Spa dividendo RS^D per i quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001.

Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 stabilisce con l'articolo 3, comma 6, che il volume totale di stoccaggio strategico per l'anno 2001, corrispondente al 10 per cento delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea, è valutato pari a 5.100 Mmc.

In caso di determinazione da parte del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2001, di quantitativi di stoccaggio strategico superiori a quelli attuali e detenuti a tale titolo dall'impresa di stoccaggio, la definizione del corrispettivo per la messa a disposizione del gas eventualmente acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo a partire dal 2002, f_{ni} , è invece calcolato dall'impresa di stoccaggio dividendo il valore RS^{Ni} per i quantitativi di gas acquisiti dall'impresa nell'anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico (articolo 6.3).

6.4 Corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera

Il calcolo per il corrispettivo unitario per la massima disponibilità di punta giornaliera f_p , è effettuato dividendo RS^P per la massima disponibilità di punta giornaliera dell'anno termico 2001-2002, assunta pari a $9,212 \times 10^6$ gigajoule sulla base delle prestazioni dei campi a regime sul territorio nazionale.

Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera è applicato indistintamente a tutte le tipologie di servizio di stoccaggio richiesto, sia esso di modulazione, minerario o strategico.

L'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che lo stoccaggio strategico sia costituito da una componente di spazio e da una componente di punta giornaliera. Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 stabilisce con l'articolo 3, comma 6, che il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni di

gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea, costituita dal gasdotto di importazione dall'Algeria, è pari a 37,2 milioni di Mmc/g.

6.5 *Corrispettivo di iniezione ed erogazione*

Il corrispettivo unitario CVS si applica ai servizi di iniezione ed erogazione. La finalità di incentivare il massimo utilizzo delle capacità di stoccaggio disponibili induce a lasciare alle imprese i maggiori ricavi derivanti da un aumento dei volumi soggetti a stoccaggio, anche attraverso l'introduzione di più cicli, stimolando un uso più efficiente delle risorse a disposizione. Ciò è realizzato definendo il corrispettivo unitario all'inizio del periodo di regolazione e prevedendone il successivo aggiornamento in base al metodo del *price cap* indipendentemente dai volumi effettivamente movimentati.

L'entità di CVS è determinata dividendo i ricavi RS^E attribuiti dalla singola impresa, per la quantità complessivamente iniettata ed erogata durante l'anno solare 2000 nei campi a regime, assunta pari a $527,301 \times 10^6$ gigajoule. Tale valore è in linea con le richieste degli anni 1998 e 1999 in quanto, nel definire la quantità di riferimento, si è tenuto conto che il 2000 è stato un anno particolare caratterizzato da prestazioni superiori agli anni precedenti.

7 **AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO**

La definizione di corrispettivi di stoccaggio e di modalità di aggiornamento delle tariffe, certi e prevedibili anche sotto il profilo intertemporale, ha anche la finalità di favorire la potenziale concorrenza con strumenti alternativi di flessibilità, consentendo agli operatori di effettuare calcoli di convenienza nell'approntamento di tali soluzioni.

L'Autorità ha adottato un meccanismo di aggiornamento dei corrispettivi unitari con cadenza annuale riferita all'anno termico, in funzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT al netto dei recuperi attesi di produttività ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95, che è attuato nell'articolo 8, comma 1, del provvedimento.

L'aggiornamento dei singoli corrispettivi attraverso il meccanismo del *price cap* ha anche lo scopo di favorire il raggiungimento da parte delle imprese regolate di traguardi in termini di efficienza produttiva, ovvero di aumenti di produttività. In questo modo si rende l'impresa partecipe dei rischi tipici del settore, incentivando altresì l'impresa a promuovere il più elevato utilizzo delle infrastrutture e quindi l'aumento delle capacità utilizzate.

L'aggiornamento avviene mediante le formule:

$$f_{s t} = f_{s t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y);$$

$$f_{d t} = f_{d t-1} (1 + I_{t-1} + Y);$$

$$f_{ni t} = f_{ni t-1} (1 + I_{t-1} + Y);$$

$$f_{p t} = f_{p t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y);$$

$$CVS_t = CVS_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y);$$

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente a quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT;
- RP è il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di stoccaggio, pari al 2,75%;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

I recuperi di produttività sono fissati al 2,75% annuo analogamente a quanto già applicato nel caso della regolazione dell'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (deliberazione n. 120/01), per la quale era stato definito un recupero di produttività pari al 2% per il 70% dei ricavi e pari al 4,5% per il rimanente 30% dei ricavi.

Le modalità di aggiornamento delle tariffe di stoccaggio sono finalizzate ad incentivare l'incremento dell'efficienza produttiva, che la metodologia di riconoscimento dei costi a partire dai bilanci delle imprese non assicura. Come già precedentemente evidenziato, l'attività di stoccaggio non si presta alla definizione di un vero e proprio costo standard a causa della notevole eterogeneità che caratterizza gli impianti e la conformazione geologica dei siti. Il metodo del *price cap* per l'aggiornamento delle tariffe risulta lo strumento essenziale per stimolare il recupero di efficienza incentivando le imprese ad attivare azioni di riduzione dei costi con obiettivi ed effetti anche superiori al tasso prefissato dall'Autorità, al fine di trattenere i maggiori recuperi di produttività all'interno dell'azienda stessa a titolo di profitto.

Nella determinazione del valore del tasso di produttività da applicare all'attività di stoccaggio sono stati considerati diversi aspetti, alcuni dei quali già evidenziati. Ad esempio, come già riportato, il *benchmark* internazionale analizzato evidenzia infatti un'incidenza dei costi operativi sui costi di capitale pari a circa 5%, mentre l'esperienza italiana si attesta sul 5,9%, valore in linea con il *benchmark* ma che ben si presta ad ulteriori riduzioni. E' inoltre da notare come il *benchmark* internazionale sia caratterizzato da dimensioni inferiori delle capacità di stoccaggio e da siti di stoccaggio che non hanno potuto beneficiare della conversione degli investimenti effettuati per il precedente sito di coltivazione: lo sfruttamento di economie di scala e di scopo da parte del principale operatore nazionale di stoccaggio lascia intravedere anche ulteriori margini di recupero di efficienza.

Nella determinazione del tasso di recupero di produttività annuo sono stati considerati anche gli effetti di riduzione del carico fiscale derivanti nei prossimi anni dal processo di revisione del sistema fiscale, già iniziato con Regolamento sulle semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali e con la legge finanziaria 2002, così come i margini derivanti dal raggiungimento di un rapporto *debt/equity* in linea con l'esperienza internazionale.

Esistono poi ulteriori margini di miglioramento dell'efficienza dei campi, realizzabili nel caso di autorizzazione all'aumento delle pressioni di esercizio dei campi. Di tali azioni, però, che si tradurrebbero in una maggiore capacità di spazio disponibile, a

sostanziale parità di costi di gestione, non si è tenuto conto nella determinazione del tasso di riduzione annuale in quanto al di fuori della sfera decisionale aziendale.

Al suddetto meccanismo di aggiornamento potranno essere apportate modifiche con successivi provvedimenti dell'Autorità, in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

8 PROPOSTA, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, per l'anno termico 2002-2003, l'impresa di stoccaggio trasmette entro il 18 marzo 2002 una proposta contenente i corrispettivi unitari di stoccaggio calcolati ai sensi dei criteri definiti dall'Autorità, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.

Qualora entro il 28 marzo 2002, l'Autorità non si pronunci in senso contrario, le tariffe proposte si considerano approvate.

L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi, che rimangono in vigore sino all'anno termico successivo, entro l'1 aprile 2002, con indicazione del servizio offerto.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti per i successivi anni termici i corrispettivi sono sottoposti annualmente alle disposizioni di cui al comma 8.1 del presente provvedimento. L'impresa di stoccaggio pubblica le tariffe aggiornate entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorità non abbia proceduto alla rettifica prevista dall'articolo 8, comma 2.

L'articolo 8 infatti prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo, l'Autorità rettifichi le componenti della tariffa f_s , f_p , f_d e CVS qualora si verifichi una differenza superiore al 20% tra i ricavi calcolati sulla base delle quantità e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata e le quantità effettivamente conferite nell'anno termico precedente e comunicate all'Autorità. Tale dispositivo vuole dare certezze all'impresa di stoccaggio in merito al livello di ricavi futuri attesi: sono infatti garantiti ricavi pari all'80% dei ricavi ritenuti dall'Autorità congrui per l'esercizio delle attività di stoccaggio e quindi per la formulazione dei corrispettivi unitari di stoccaggio.

Poiché le situazioni caratterizzate da incertezza circa lo sviluppo futuro dei ricavi possono ridurre l'incentivo allo sviluppo di infrastrutture con lunghi tempi di rientro, l'Autorità con l'articolo 8, comma 2 ha voluto dare sicurezze circa il livello di ricavi futuri, mantenendo per l'impresa l'interesse a espandere le infrastrutture a livelli economicamente giustificabili e a costi non superiori a quelli economicamente efficienti.

Ai fini della approvazione delle tariffe per i successivi anni termici, l'Autorità deve disporre di una serie di informazioni, prime tra tutte i ricavi effettivamente percepiti dall'impresa, suddivisi per ciascun corrispettivo, nonché lo spazio di stoccaggio e la disponibilità di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento e i volumi di gas iniettati ed erogati. Pertanto è fatto obbligo all'impresa di stoccaggio di trasmettere queste informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, in modo tale da lasciare un

sufficiente lasso temporale prima dell'invio da parte delle imprese delle proposte tariffarie per l'anno termico seguente (articolo 8).

9 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

Contestualmente alla definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe, l'Autorità ha fissato disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di stoccaggio, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi. Relativamente a questi aspetti sono state definite alcune regole necessarie all'avviamento del nuovo sistema, regole sulle quali sarà possibile intervenire con successive integrazioni o perfezionamenti, sulla base dell'evoluzione del mercato. L'Autorità emanerà, in concomitanza con la pubblicazione delle tariffe, anche il documento di consultazione relativo ai criteri e alle priorità di accesso e agli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio, allo scopo di attivare un confronto con tutti i soggetti interessati sulle modalità da adottare a regime.

Tuttavia, l'esperienza maturata nel nostro Paese con riferimento alle disposizioni transitorie adottate per il trasporto ai sensi della deliberazione n. 120/01, suggerisce innanzitutto l'opportunità di privilegiare un approccio graduale alla definizione del complesso di tali norme. Proprio per favorire l'eventuale adeguamento delle disposizioni dell'Autorità a fronte della rapida evoluzione del settore, sottoposto a significativi cambiamenti, è lasciata alle parti la possibilità, stabilita dall'articolo 11, comma 12, di definire condizioni in deroga rispetto a quelle contenute nelle disposizioni transitorie, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti all'Autorità, pena la loro nullità. L'Autorità verifica che le clausole contenute nei contratti non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio e interviene in caso di verifica con esito negativo (articolo 11, comma 13).

La scelta di procedere con un approccio graduale e flessibile muove anche dalla necessità di armonizzare le regole per lo stoccaggio con quelle relative ad altre fasi della filiera, tipicamente il trasporto. Queste ultime sono ad oggi ancora in fase di perfezionamento e hanno un forte impatto sullo stoccaggio, in particolare per quanto riguarda le regole di bilanciamento. Nel caso del trasporto, inoltre, le disposizioni urgenti previste dall'Autorità nella deliberazione n. 120/01 sono state in parte modificate e integrate dai contratti stipulati in deroga tra le parti, ai sensi dell'articolo 15 della medesima deliberazione. Su tali contratti l'Autorità è successivamente intervenuta, tra l'altro, con riferimento alle modalità di adeguamento dei contratti alle successive disposizioni regolatorie e alle regole di bilanciamento. Essi presentavano infatti alcune clausole più onerose per l'utente, configurando un aggravio di costi e pregiudicando il confronto concorrenziale sul mercato finale. Di conseguenza l'Autorità ha stabilito, attraverso l'emanazione di deliberazioni inviate alle parti contrattuali, che, per quanto riguarda i corrispettivi di bilanciamento, i valori fissati da Snam Rete Gas Spa fossero retroattivamente compensati agli utenti, con quelli successivamente definiti dall'Autorità nell'ambito delle disposizioni previste ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e 18, comma 6 del decreto legislativo n. 164/00.

Infine, in considerazione del rapido evolversi delle situazioni e della necessità di individuare soluzioni idonee alla nuova organizzazione del settore, gli uffici dell'Autorità hanno istituito, ai sensi della delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00 un gruppo di lavoro informale al fine di acquisire elementi utili per l'elaborazione di proposte di provvedimenti. Il gruppo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti di tutti i soggetti interessati, ha risposto da un lato all'esigenza di sollecitare contributi da parte dei diversi soggetti, dall'altro alla necessità di procedere in tempi rapidi all'individuazione di soluzioni adatte alle esigenze specifiche del momento, destinate ad impattare su più fasi della filiera. L'Autorità ha pertanto potuto valersi, per l'emanazione delle disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, oltre che naturalmente delle osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento di consultazione 24 ottobre 2000, relativo alle tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas, degli elementi acquisiti in esito alle attività del gruppo di lavoro informale, e dell'esperienza dei primi mesi di accesso al sistema da parte di più operatori

Tenuto conto di quanto sopra esposto, le disposizioni transitorie sono pertanto adottate con la finalità di favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti al nuovo sistema tariffario attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema.

Le modalità individuate agli articoli 10 e 11 restano in vigore fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. La definizione di regole provvisorie consente anche di verificarne l'applicazione e di dare utili indicazioni in vista della transizione al regime definitivo.

9.1 Il conferimento di capacità

In coerenza con la definizione di un servizio di stoccaggio articolato su base annuale, dall'1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo, il conferimento di capacità è stato fissato per una durata corrispondente. L'esito del processo di impegno della capacità da parte degli utenti deve avvenire entro l'1 aprile, data individuata per l'avvio dell'anno termico. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di avvio del primo anno di applicazione, e dei ristretti tempi a disposizione, è stata prevista la scadenza del 15 aprile per la chiusura del processo di conferimento per l'anno termico 2002-2003.

La previsione di conferimenti di capacità di durata annuale non deve naturalmente tradursi in rigidità e in un limite per l'utente, tanto più importante in una fase di avvio e di entrata sul mercato di nuovi operatori. Sono previsti infatti conferimenti di durata inferiore all'anno in caso di capacità ancora disponibile in corso d'anno per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna, per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni (articolo 10, comma 18).

Con cadenza di norma trimestrale l'impresa di stoccaggio deve consentire nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite agli utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio, finalizzati alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro (articolo 10, comma 19).

Infine, ai sensi del comma 17, l'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite per permettere agli utenti di adeguare le rispettive capacità in funzione dell'esito del processo di conferimento delle capacità di trasporto, e dell'avvio del nuovo anno termico per il trasporto (1 ottobre).

Nell'anno termico 2001-2002 si è verificata, in concomitanza con la prima esperienza di accesso diretto agli stoccaggi da parte di più operatori, una richiesta di conferimento di capacità di accesso superiore all'offerta di capacità di stoccaggio. E' da segnalare come l'individuazione del fabbisogno di modulazione da parte di ciascun operatore può portare ad un aumento delle richieste di capacità di stoccaggio, pur rimanendo inalterato l'effettivo fabbisogno a livello di sistema. Ciò in relazione al fatto che gli operatori presentano diversi profili di importazione così come diverse possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (interrompibilità), o un diverso portafoglio di clienti. E' apparso pertanto opportuno definire un criterio per l'allocazione delle capacità in caso di richieste superiori alle disponibilità dell'impresa. Tale criterio rappresenta la soluzione da adottare per il primo anno termico, ovvero in concomitanza con la prima applicazione del nuovo regime. E' stato innanzitutto valutata l'esigenza di permettere agli operatori di disporre dell'accesso a questo servizio, ritenuto presupposto essenziale per la fornitura di gas a determinate tipologie di clienti, e quindi consentire parità di condizioni nell'offerta. Sono lasciate a future valutazioni, nonché alle indicazioni ricevute a seguito della pubblicazione del documento di consultazione relativo ai criteri e alle priorità di accesso e all'esperienza di quest'anno, le scelte in merito ai meccanismi che saranno adottati a regime.

Ai fini dell'individuazione del criterio per i conferimenti per l'anno termico 2002-2003, sono state considerate le disposizioni del decreto legislativo n. 164/00. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze di coltivazione di giacimenti di gas in territorio nazionale. Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 stabilisce le modalità e la misura del conferimento dello stoccaggio minerario da parte delle imprese di coltivazione. Le disponibilità di stoccaggio devono poi consentire l'adempimento degli obblighi previsti in materia di stoccaggio strategico, ai quali sono soggetti gli operatori che importano gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00. Le modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, nonché la quota di working gas da destinare a tale servizio sono stabilite dai decreti ministeriali 9 maggio e 26 settembre 2001.

La rimanente disponibilità di stoccaggio assolve al servizio di modulazione nelle sue varie forme, stagionale e punta stagionale, giornaliera ed oraria. L'eccesso di domanda riguarda ovviamente solo tale servizio.

Le disposizioni transitorie individuano pertanto l'ordine di precedenza nell'accesso ai servizi di stoccaggio, riconoscendo la priorità ai titolari di concessione di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e agli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00. In successione la priorità d'accesso è riconosciuta:

- alle imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e per il bilanciamento operativo;

- alle imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.164/00, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
- alle medesime imprese del gas per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale ed infine
- ai clienti idonei.

Relativamente alle imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.164/00, sono definiti alcuni criteri per la determinazione del fabbisogno, quali le serie delle temperature giornaliere, la domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti e i profili giornalieri di consumo dei clienti. L'articolo 10, comma 8, del provvedimento prevede inoltre che l'impresa di stoccaggio renda disponibili agli utenti le serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni, già riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

In caso di eccesso di richieste di conferimento, dopo aver garantito i fabbisogni per lo stoccaggio minerario, strategico, per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, si è ritenuto opportuno allocare le capacità disponibili *pro quota*, sulla base dei volumi di gas consumati nel corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, individuando una priorità per il soddisfacimento del fabbisogno relativo all'inverno medio e quindi per quello relativo al periodo di punta stagionale mediamente rigido.

9.1.1 Modalità di applicazione dei corrispettivi

In coerenza con la definizione di un servizio di stoccaggio su base annuale, le tariffe sono applicate allo spazio di stoccaggio e alla massima disponibilità di punta giornaliera conferita nell'anno termico, nonché alle quantità che vengono iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico e agli eventuali volumi di gas richiesti a fini di stoccaggio strategico (articolo 10, comma 13).

La punta massima di erogazione è definita annualmente per ciascun utente e il relativo corrispettivo f_p previsto dall'articolo 7 del provvedimento deve essere corrisposto interamente a prescindere dal numero di mesi o giorni in cui la prestazione di massima disponibilità di punta giornaliera viene effettivamente richiesta. Il corrispettivo CVS si applica con riferimento ai quantitativi giornalieri di iniezione o di erogazione.

Al fine di consentire all'impresa di ottimizzare la gestione degli stoccaggi, all'utente è richiesto di comunicare ogni settimana per quella seguente la massima disponibilità di punta giornaliera di iniezione o erogazione e di confermare ogni giorno per quello seguente le prenotazioni giornaliere delle capacità (articolo 10, comma 4). Con il procedere della stagione termica, la punta massima di erogazione che l'utente può richiedere settimanalmente può essere soggetta a riduzione. Tenuto conto dei vincoli tecnici degli stoccaggi, man mano che il gas presente in stoccaggio diminuisce si riduce la pressione del giacimento e il suo contributo all'erogazione. Pertanto, è richiesto all'impresa di stoccaggio di stabilire preventivamente quale è il massimo rapporto tra la

punta che ciascun utente può richiedere settimanalmente e il volume residuo di gas in giacimento. La determinazione di tale rapporto deve trovare fondamento sull'esperienza delle prestazioni del giacimento negli ultimi due anni, tenuto conto delle possibilità per l'impresa di mettere in atto comportamenti volti ad ottimizzare le prestazioni del complesso dei suoi stoccaggi, e dunque a garantire la massima efficienza del sistema (articolo 10, comma 6).

Per la fase di immissione l'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma di iniezione al fine di dare agli utenti indicazioni circa i margini di flessibilità loro consentiti in tale fase, tenuto conto anche delle percentuali a carico dell'utente ai sensi dell'articolo 7.6 come già illustrato nel precedente paragrafo 8.1. Ciò allo scopo di consentire all'impresa di stoccaggio di ottimizzare le prestazioni e di lasciare agli utenti, anche sulla base di proprie valutazioni commerciali, la scelta della pianificazione temporale e quantitativa del gas da immettere (articolo 10, comma 5).

Per quanto riguarda i volumi di stoccaggio strategico, l'articolo 6 prevede che il corrispettivo f_d sia riconosciuto dall'utente per la messa a disposizione di gas detenuto dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001. Nel caso di richieste superiori a tale ammontare, l'impresa di stoccaggio ripartisce *pro quota* tale quantitativo tra gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Per le richieste ulteriori, ai fini del raggiungimento del quantitativo fissato dal Ministero della attività produttive ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 164/00, si ritiene opportuno lasciare all'utente la facoltà di scegliere tra il servizio di stoccaggio strategico "a pieno" o "a vuoto", ovvero rispettivamente tra l'immissione di gas di proprietà a fini di stoccaggio strategico e la possibilità di chiedere all'impresa di stoccaggio di provvedere alla disponibilità di tale gas, sulla base di un prezzo inizialmente proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato in via definitiva tramite un'asta (articolo 10, comma 12). Ciò in considerazione della difficoltà di fissare un prezzo in via amministrativa per tale gas, e della possibilità per l'utente di contrattare condizioni a lui più favorevoli sul mercato della materia prima.

Ai sensi dell'articolo 10, commi 10 e 11 sono gli utenti a determinare sulla base delle loro libere scelte la ripartizione tra le imprese di stoccaggio delle richieste relative al servizio di stoccaggio minerario e strategico, fatto salvo l'obbligo per gli stessi utenti di comunicare all'Autorità l'esito delle scelte effettuate. Tale scelta, giustificata dall'attuale struttura monopolistica del settore in cui Stogit Spa gestisce il 98% delle capacità di stoccaggio esistenti in Italia, è volta a privilegiare l'eventuale possibilità di confronto concorrenziale per i servizi specifici quali lo stoccaggio minerario e strategico. L'obbligo di comunicazione all'Autorità delle capacità richieste a ciascuna impresa a titolo minerario o strategico consente, da un lato, la verifica dell'adempimento da parte degli importatori degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 164/00 e, dall'altro, il riscontro della congruenza tra le capacità assegnate in via prioritaria allo stoccaggio minerario e strategico e le effettive richieste degli operatori.

9.1.2 Previsioni per lo sviluppo del mercato secondario delle capacità

Lo sviluppo di un mercato secondario anche per le capacità di stoccaggio può contribuire significativamente al perseguimento di una sempre maggiore efficienza del

sistema e consente agli operatori di adeguare i propri fabbisogni sulla base delle convenienze economiche. E' stato previsto che gli utenti possano cedere ad altri e scambiare tra loro la capacità di cui dispongono, intendendo in tal modo favorire lo sviluppo di un vero e proprio mercato secondario delle capacità che assicuri l'efficienza del sistema e stimoli alla concorrenza. Come già per il trasporto, in questa fase di avvio è stato tuttavia previsto che le cessioni e gli scambi siano comunicate all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso. Ciò allo scopo di evitare comportamenti speculativi e abusi, in parte comunque limitati anche dal disposto dell'articolo 10, comma 15, che prevede, in caso di disponibilità di spazio e di punta giornaliera, l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di consentire il trasferimento da un utente all'altro alle tariffe regolate.

9.2 Corrispettivi di bilanciamento del sistema

Anche per quanto riguarda i corrispettivi di bilanciamento sono previste regole transitorie, che potranno subire modifiche nell'ambito delle condizioni stabilite nel codice di stoccaggio, sulla base dell'esperienza maturata. Nel determinare l'ammontare del corrispettivo si è partiti dalla considerazione che esso debba da un lato rispondere il più possibile al criterio di aderenza al costo che uno sbilanciamento genera sul sistema e dall'altro essere uno strumento che disincentivi comportamenti speculativi o dannosi al sistema a favore dell'assunzione da parte di ciascun utente delle proprie responsabilità nella copertura del fabbisogno dei propri clienti.

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede espressamente che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad esse richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema (articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00). I corrispettivi di bilanciamento del sistema rappresentano un onere economico per gli utenti che effettuano temporaneamente richieste superiori a quanto conferito: la loro predisposizione è infatti necessaria al fine di orientare correttamente le scelte degli stessi utenti. Occorre che tali corrispettivi siano armonizzati con quelli del trasporto in modo da non indurre comportamenti speculativi tra gli utenti della rete e gli utenti dello stoccaggio o in generale all'interno del sistema introducendo i corretti segnali di incentivo all'uso efficiente delle risorse del sistema.

Le imprese di trasporto hanno comunque l'obbligo di informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate, allo scopo di consentire all'utente di correggere la propria situazione (articolo 11, comma 2).

Per quanto riguarda i casi di supero della capacità, le relative penali devono risultare più onerose nella seconda metà dell'inverno, quando le prestazioni del sistema sono più critiche. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nel caso in cui l'utente eroghi nell'arco di trenta giorni con una disponibilità di punta giornaliera superiore a quella conferita, l'utente corrisponde all'impresa di stoccaggio per la massima disponibilità di punta usata in eccesso un corrispettivo pari a 1,2 volte l'ammontare annuale del corrispettivo

unitario f_p per superi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico, e pari a 1,7 volte l'ammontare di f_p per superi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

Nel caso in cui un utente immetta in rete una quantità di gas inferiore a quanto prelevato e non compensi tale differenza con quantità detenute in stoccaggio o con l'acquisto di gas da altri utenti entro quindici giorni dalla notificazione della sua posizione, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità prelevate in eccesso un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro per gigajoule nel caso in cui tale situazione si protragga per due mesi consecutivi, nonché un corrispettivo pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico e pari 1,2 volte f_s per i prelievi successivi (articolo 11, comma 4).

Anche nel caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che ha prelevato gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare entro il 30 giugno le quantità prelevate, ricevendo in questo caso dall'impresa di stoccaggio un prezzo pari a 5,5 euro per gigajoule (articolo 11, comma 5). L'impresa di stoccaggio, poi, riconosce agli utenti che detengono stoccaggio una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento del sistema e relativi all'utilizzo di stoccaggio strategico, sia in termini di volumi che di disponibilità di punta giornaliera (articolo 11, comma 10).

Nel caso l'utente eroghi nell'arco di trenta giorni una quantità di gas superiore a quanto previsto per il medesimo periodo, l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori prelievi un corrispettivo pari a 2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico e pari a 1,5 volte l'ammontare CVS per i prelievi successivi (articolo 11, comma 6).

La penale di supero del volume deve essere infatti più forte ad inizio inverno poiché un eventuale supero del volume programmato nei mesi di novembre e dicembre intacca le prestazioni di punta del sistema a fine inverno

Nel caso di immissione in rete di quantità superiori a quelle prelevate nell'arco di trenta giorni, l'utente, qualora vi sia capacità disponibile, chiede l'immissione a stoccaggio altrimenti vende il gas ad altri utenti entro quindici giorni dalla notificazione circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio, l'utente corrisponde per le quantità immesse a stoccaggio in eccesso il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s nei mesi diversi da luglio, agosto e settembre e pari a 1,7 volte f_s nei restanti mesi (articolo 11, comma 7).

Si è inoltre disposto che le penali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 non si applicano agli utenti ai quali è stata conferito spazio di stoccaggio e/o disponibilità di punta giornaliera inferiore alle richieste effettuate in fase di conferimento, fino al raggiungimento dello spazio e delle disponibilità di punta richieste. A tali utenti è riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6 euro per gigajoule (articolo 11, comma 8).

Nel caso in cui un utente prelevi nell'arco dell'anno termico una quantità di gas inferiore a quello iniettato e non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio, l'utente corrisponde all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. E' data facoltà all'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno termico e con un preavviso di almeno 48 ore all'utente, di procedere ad una vendita di

tale gas: all'utente in questo caso spetta il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi relativi (articolo 11, comma 9).

Per la prima fase di applicazione del provvedimento è stata data priorità all'obiettivo della gradualità e flessibilità, in considerazione del carattere di urgenza e transitorietà delle condizioni previste, della novità da queste rappresentata per l'organizzazione del settore, e tenuto conto delle difficoltà implicate dalla transizione rispetto alla situazione esistente. La possibilità di stipulare condizioni in deroga alle regole di bilanciamento introdotte dal presente provvedimento risponde a questo scopo.

10 COMPENSAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

L'articolo 17, comma 1, del presente provvedimento ha stabilito che entro il 30 giugno 2002 le imprese di stoccaggio procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base delle tariffe in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, adottando retroattivamente i valori di spazio di stoccaggio e di disponibilità di punta conferiti agli utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 e la data del 31 marzo 2002. Il citato articolo 23, comma 5, ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorità esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria. Con l'articolo 12, l'Autorità, in analogia con quanto disposto per il sistema tariffario relativo al trasporto con deliberazione n.120/01, intende dare elementi di certezza al fine di procedere alle compensazioni, tenuto conto della diversa struttura del nuovo ordinamento tariffario rispetto alle condizioni applicate provvisoriamente dalle imprese.

Il direttore dell'Area gas

Claudio di Macco